



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA LOMBARDIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Luigi Cirillo**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA LOMBARDIA

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Luigi Cirillo

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020**



CORTE DEI CONTI

..... anche nelle maggiori strettezze,
i denari del pubblico si trovan sempre,
per impiegarli a sproposito
A. MANZONI*

*A. Manzoni - I PROMESSI SPOSI, Cap. XXVIII – Milano 2002, pagg. 541-542

AVVERTENZA

A causa delle note vicende legate all'epidemia in atto, la prevista cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, prevista per il 13 marzo 2020, è stata rinviata a data da destinarsi, attesi i divieti di assembramento e le sopravvenute necessità di organizzazione delle attività nel momento emergenziale, che hanno impegnato i vertici degli uffici pubblici della Lombardia fin dalla fine di febbraio 2020.

Nonostante la impossibilità di celebrare la cerimonia, su iniziativa del Presidente della Corte dei conti, avallata dal Consiglio di Presidenza nella adunanza del 25 marzo 2020, si è ritenuto di procedere comunque alla redazione e pubblicazione di relazioni inaugurali, al fine di informare la collettività in merito alle attività della magistratura contabile e dei relativi uffici in sede locale.

Il presente elaborato, quindi, è stato redatto in una data successiva a quella programmata ed è finalizzato solo alla pubblicazione, non alla lettura orale in una pubblica udienza, ormai impossibile e comunque inutile: in ossequio alla tradizione, tuttavia, sono state conservate le usuali forme della relazione inaugurale, ivi compresi saluti e richiesta di apertura dell'Anno giudiziario.

1. PREMESSA

Nella mia veste di nuovo Procuratore regionale, nominato a decorrere dal 1° settembre 2019, mi è grata l'occasione per porgere un saluto formale a tutti i colleghi della Sezione giurisdizionale e della Sezione del controllo di Milano, al Presidente, al Consiglio di Presidenza ed alla Associazione Magistrati della Corte dei conti, nonché alle Autorità civili, militari, politiche e religiose, agli Avvocati ed ai Cittadini tutti della Lombardia, che sento particolarmente vicini nella difficoltà di affrontare contingenze difficili ed una realtà in irreversibile trasformazione, in questa Regione più ancora che in altre.

* * *

Nel rispetto delle linee-guida approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che hanno demandato al Presidente di Sezione l'esame della giurisprudenza lombarda e nazionale e dell'evoluzione legislativa, il presente intervento avrà precipuamente ad oggetto l'attività dell'Ufficio da me rappresentato, e quindi il lavoro svolto e i possibili sviluppi dello stesso alla luce del nuovo che avanza, fatti salvi cenni su alcune fattispecie normative e giurisprudenziali incidenti su tale attività.

2. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO

Prima di passare all'esame dell'attività dell'ufficio di procura nel 2019, appare necessario qualche cenno sul contesto organizzativo ed operativo nel quale essa si è svolta, che ne costituisce il presupposto condizionante.

Va anzitutto ricordato che il posto di Procuratore regionale per la Lombardia è per alcuni mesi rimasto vacante, fino al completamento della procedura di nomina dello scrivente, titolare dell'ufficio solo dal 1° settembre e peraltro reincaricato *ad interim* come Procuratore regionale per la Basilicata dalla fine di ottobre 2019 all'inizio del febbraio 2020.

Inoltre, tra le problematiche incidenti sulla attività della Procura di Milano, particolare rilievo assume quella relativa alla *provvista di personale*, una criticità già evidenziata nelle relazioni inaugurali degli scorsi anni e confermata per il 2019 negli allegati alla presente relazione (Tabelle 1 ed 1a).

Invero, l'organico del *personale di magistratura* della Procura ambrosiana, in termini di diritto, è stabilito in 10 unità (a parte il Procuratore regionale), e quindi, benché cospicuo rispetto ad altre realtà territoriali della Corte dei conti, risulta di dubbia congruità rispetto alla qualità e quantità del contenzioso in una regione di rilievo socio-economico ed amministrativo come la Lombardia. In concreto, poi, si è registrato un *elevato turn-over* che ha radicalmente trasformato e ridotto la consistenza dell'ufficio. Infatti, molti magistrati di esperienza (talora con un cospicuo ruolo istruttorio) si sono trasferiti in altri uffici prima del 2019; solo due di loro hanno continuato a prestare servizio a tempo pieno per tutto l'anno in esame, mentre i restanti otto posti – benché messi a concorso – sono stati coperti solo parzialmente. In particolare, tra i tre magistrati in servizio a tempo pieno nel corso dell'anno, uno è entrato in servizio alla fine del 2018, mentre altri due a gennaio 2019; questi ultimi, tuttavia, sono rimasti per alcuni mesi in assegnazione aggiuntiva presso la Sezione di controllo (dove provenivano) e sono passati ad altri incarichi a novembre, per essere poi sostituiti a dicembre da due referendari di nuova nomina. Solo grazie alla sollecitudine del Consiglio di Presidenza ed alla disponibilità di alcuni magistrati (due dei quali precedentemente già in servizio a Milano) sono stati coperti altri tre posti in assegnazione aggiuntiva (quindi con carico ridotto) e si è potuto garantire un minimo di continuità all'attività della Procura. A decorrere dal 1° luglio 2020, poi, si avrà la ulteriore partenza di un magistrato da anni in servizio a Milano, con il corrispondente arrivo (in pari data) di un nuovo magistrato proveniente da altro ufficio. Si spera che il previsto arrivo di tre referendari vincitori di concorso possa garantire una maggiore stabilità dell'attività inquirente e requirente; tuttavia – a parte i tempi tecnici necessari per l'avvio della loro attività – restano comunque ferme la limitatezza dell'organico di diritto e la vacanza di due posti, e pertanto si auspica che almeno possano proseguire le assegnazioni aggiuntive fin qui svolte.

Risulta insufficiente anche l'organico del *personale amministrativo*. Infatti, a fronte di un organico di diritto di soli 28 impiegati amministrativi, e senza considerare il prossimo pensionamento di 2 unità, va evidenziato che di fatto mancano tre funzionari di III Area, mentre il personale di II area, benché formalmente addirittura in sovra organico di tre unità, è di ridotta consistenza rispetto alle concrete esigenze; infatti, moltissimi impiegati di III e II Area non possono essere destinati in via esclusiva a coadiuvare nelle istruttorie i magistrati ma sono altresì impegnati in altri uffici generali (esecuzioni, giudizi, apertura vertenze, notifiche, segreteria etc.). Non aiutano l'organizzazione le incertezze derivanti dall'avviamento delle

cc.dd. alte professionalità, attualmente in corso nonostante il periodo emergenziale. Occorrerà quindi la massima sollecitudine dell'apparato amministrativo nel garantire le risorse umane necessarie al funzionamento della Procura, anche tramite strumenti straordinari come comandi o distacchi, e tramite direttive chiare e complete sulle attività del personale.

Ancora, va considerato che l'entrata in vigore del *correttivo al codice di giustizia contabile* (D.Lgs. n. 114/2019) ha imposto una attività di studio e coordinamento per adeguare le prassi operative alle novità legislative, e per risolvere alcuni dubbi interpretativi¹.

Infine, sussistono alcune ulteriori *criticità organizzative* in determinati settori. In particolare, in materia di apertura e di riparto delle vertenze risulta una cospicua riduzione e razionalizzazione del numero di istruttorie rispetto agli anni pregressi, grazie al pluriennale impegno ed alle capacità organizzative del Procuratore regionale uscente. Tuttavia, tale processo riorganizzativo non è ancora concluso, perché allo stato restano ancora da prendere in esame un rilevante numero di esposti e da riassegnare numerosi fascicoli giacenti per l'elevato turn over di cui sopra; e i magistrati con maggiore anzianità di servizio presso la procura milanese risultano assegnatari di un numero notevole di fascicoli, inferiore a 1000 pro capite ma certamente gravoso. Inoltre, la digitalizzazione non è stata completata per gli atti pervenuti in data precedente alla fine del 2015 e molte attività sono per necessità e/o per loro natura strutturate in modalità non informatizzata; senza poi considerare alcune problematiche riscontrate nell'inserimento a sistema di dati di grande mole, non infrequenti in Procura. Sussistono infine difficoltà legate al monitoraggio della esecuzione delle sentenze.

In questo peculiare contesto operativo, è evidente che nel 2019 l'attività dell'Ufficio – nonostante l'impegno profuso ed i significativi risultati comunque raggiunti, oltre precisati – ha subito una certa contrazione in termini quantitativi. Tuttavia, la Procura ha provveduto a portare avanti diverse istruttorie di importo economico o rilevanza sociale significativi e oggetto di attenzione collettiva, nonché a redigere atti istruttori, inviti a dedurre, citazioni ed appelli e a svolgere le altre attività di competenza sempre ad un alto livello qualitativo e quantitativo; inoltre, fin dalla fine del 2019 sono stati predisposti progetti amministrativi e programmi di riorganizzazione del lavoro, sulla cui attuazione – peraltro – pesano la nota situazione generale in atto e le nuove modalità operative, imposte all'attività dei pubblici uffici dalle misure emergenziali sancite dal Governo.

¹ A solo titolo esemplificativo, si ricordano come oggetto di studio e coordinamento: la riduzione dei termini per la prosecuzione del processo a seguito di giudizio in Cassazione (art 17, comma 8, comma 8 bis e 8 ter c.g.c.); i problemi di validità ed efficacia della procura rilasciata in fase preprocessuale (Art. 29 c.g.c.) e della elezione di domicilio (rapporto tra art.29 e art.28 c.g.c.); la portata applicativa del novellato art. 52 c.g.c. ed il suo rapporto con l'art. 54 bis del d.lg. n. 165 del 2001; il divieto di comunicazione dell'apertura di istruttoria (Art. 54 c.g.c.); la portata applicativa del novellato art. 67, comma 7 c.g.c.; il significato interpretativo del comma 1-bis dell'art.70 c.g.c..

3. LE ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE

3.1 – I dati statistici generali.

La valutazione complessiva dell'andamento delle attività inquirenti e le previsioni per il 2020 non possono che partire dai dati statistici, sintetizzati nella tabella che segue e meglio dettagliati nelle tabelle in appendice, desunta da dati di segreteria.

PROCURA REGIONALE LOMBARDIA							
DATI DA GIUDICO					RELAZ. TRIMESTR.		
	al 31/12/16	al 31/12/17	al 31/12/18	al 31/12/19	Note	al 31/12/18	al 31/12/19
ISTRUTTORIE PENDENTI TOTALI	7846	6242	5266	4341	(a) ²	5255	4331
ISTRUTTORIE APERTE	1940	2272	2293	1744	(b) ³		1744
ISTRUTTORIE ARCHIVIAATE	3576	3775	3043	2550	(c) ⁴		2568
RIPARAZIONI SPONTANEE	6	9	14	19			
INVITI A DEDURRE	127	137	125	99	(d) ⁵		137
INVITI con SEQUESTRO	5	12	13	4			
SEQUESTRI in corso di causa		1	3	4			
VERTENZE chiuse con CITAZIONE	98	98	106	98	(e) ⁶		100
Numero CITAZIONI	98	104	109	103	(f) ⁷		103
OPPOSIZIONE SANZIONE			1				
CITAZIONI in RIASSUNZIONE		6	3	2	(g) ⁸		
CITAZIONI per INTERPRETAZ.			1				
CITAZIONI per AZ.REVOCATORIA				1			
GIUDIZI CONTO	3	3	(2)	(3)			
GIUDIZI PER RESA DI CONTO			2	1			
VARIAZIONE ISTRUTTORIE PENDENTI				-925			-924
APPELLI	23	6	13	6			
RECLAMI			1	1			

² (a) Secondo i dati di GIUDICO (sistema informativo della Corte dei conti) le vertenze finali al 31/12/2018 sono 5255 e le vertenze finali al 31/12/2019 sono 4341. Il computo nel testo è effettuato aggiungendo alle vertenze finali del 2018 (5266, risultanti dalla relazione inaugurale 2019) le vertenze aperte nel 2019 e sottraendo le vertenze definite nel 2019 (vertenze archiviate, chiusure vertenze per riparazioni spontanee, vertenze definite con citazione, con azione revocatoria, con istanza di resa del conto). Le vertenze definite con citazione in riassunzione non sono state sottratte nel computo perché verosimilmente non connesse ad una nuova vertenza, così come le citazioni che non si collegano alla chiusura di una vertenza.

³ (b) Da GIUDICO nel 2019 risultano 1746 vertenze nuove (ma con 2 riunite).

⁴ (c) Da GIUDICO risultano 2550 procedimenti archiviati e 19 riparazioni spontanee (ivi comprese archiviazioni da aggiungere alle precedenti); 98 procedimenti con attivato giudizio, 2 con attivato sequestro e 13 riuniti.

⁵ (d) Nel testo sono indicati separatamente gli "inviti" e gli "inviti con sequestro". Va evidenziato che dal sistema GIUDICO/PRODUTTIVITA'/INVITI risultano registrati, per l'anno 2019, 171 inviti, ma tale dato va depurato da 35 inviti che non sono "primi inviti" (inviti integrativi, inviti contestuali redatti per ogni invitato separatamente anziché collettivi) e da 37 inviti "doppione" dovuti al reinserimento a sistema (emessi nel 2018 ma reinseriti a GIUDICO perché rinotificati o per altro motivo).

⁶ (e) Da GIUDICO/ISTRUTTORIE nel 2019 risultano n. 98 vertenze chiuse con apertura giudizio; invece da GIUDICO/RICERCA/GIUDIZI risultano n. 132 "citazioni depositate" (apertura giudizi), di cui 128 di responsabilità, 1 resa di conto, 3 di conto. Dei 128 giudizi di responsabilità aperti ve ne sono 103 di merito, 8 sequestri (4 in corso di causa), 1 reclamo, 1 azione revocatoria, 2 ricorsi per inefficacia del sequestro, 13 ALTRO (tutte istanze di definizione agevolata).

⁷ (f) La ricerca delle citazioni in "ISTRUTTORIE" conduce a risultati diversi dalla ricerca in "GIUDIZI" perché da una istruttoria possono sorgere più citazioni e invece nei "GIUDIZI" ci sono procedimenti aperti non con citazione ma con ricorsi per sequestro in corso di causa, istanze di resa etc.

⁸ (g) Le due citazioni in riassunzione emesse nel 2019 non incidono sul dato del numero vertenze perché riferite a giudizi già iniziati e interrotti, sospesi o rinviati dall'appello.

Relativamente ai *procedimenti istruttori*, va anzitutto ribadito quanto già rilevato negli scorsi anni circa la progressiva riduzione del numero complessivo delle vertenze pendenti, che passano da 7.846 alla fine del 2016 a circa 4340 alla fine del 2019⁹. Nel 2019, in particolare, a fine anno si registra una riduzione di 925 vertenze rispetto all'anno precedente¹⁰. Peraltro, disaggregando il dato, emerge che nel 2019 vi è stata una cospicua contrazione sia del numero delle aperture di procedimenti¹¹ sia del numero di archiviazioni dei procedimenti¹², significativo di un rallentamento dell'attività di movimentazione dei fascicoli¹³.

Nel 2019 risulta altresì una flessione del numero complessivo degli atti istruttori e giudiziali della Procura rispetto al 2018 (cfr. Tabella 6), anche se esso resta significativo grazie agli sforzi del personale di magistratura ed amministrativo.

In particolare, sebbene in numero cospicuo, risultano in calo rispetto agli anni precedenti gli *atti istruttori* (521 richieste istruttorie, e 55 deleghe alla guardia di Finanza)¹⁴, così come risultano in calo rispetto al 2017/2018 (sebbene sostanzialmente in linea con gli anni precedenti) sia gli *inviti a dedurre* (99, più 4 inviti con sequestro)¹⁵ sia i *sequestri* (8, di cui 4 richiesti nell'invito a dedurre e 4 in corso di causa, per un importo complessivamente azionato di € 10.199.131,59)¹⁶; tuttavia, risultano in leggero aumento rispetto al 2018 le audizioni personali (91)¹⁷ così come risultano sostanzialmente in linea con gli anni precedenti il numero complessivo delle *citazioni*¹⁸ (che si attesta a 103, più 2 citazioni in riassunzione, 1 azione revocatoria¹⁹ e 1 istanza di resa del conto, per l'importo complessivo di € 26.076.924,24²⁰) ed il numero degli *appelli* e dei *reclami*²¹.

⁹ Cfr. Tabella 6 in allegato alla relazione.

¹⁰ A fronte della apertura di n.1744 vertenze, risultano definite n.2550 vertenze con archiviazione, n. 19 con riparazione spontanea, n. 98 con citazione, n. 1 con azione revocatoria, 1 con istanza di resa del conto (non vengono computate le due citazioni in riassunzione perché non determinano apertura di nuova vertenza) (cfr. Tabella 3).

¹¹ Risultano aperti n.1940 procedimenti nel 2016, n.2272 nel 2017, n.2293 nel 2018, n.1744 nel 2019 (cfr. Tabella 3e); le aperture di procedimenti nel 2019 risultano quindi in calo del 23,94% rispetto al 2018 (cfr. Tabella 3e).

¹² Risultano archiviati n.3575 procedimenti nel 2016, n.3775 nel 2017, n.3043 nel 2018, n.2550 nel 2019 (dati cui vanno aggiunte, per ogni anno, le riparazioni spontanee: la Tabella 6 aggiunge tale dato, per il 2018 ed il 2019, nelle "archiviazioni!").

¹³ In particolare, come sopra precisato, risultano da un lato un significativo numero di esposti non esaminati nel 2019, sui quali non è stata decisa l'apertura o meno di vertenza, dall'altro la mancata riassegnazione di numerosi ed annosi procedimenti ancora assegnati a magistrati trasferiti in altra sede, verosimilmente da archiviare.

¹⁴ Cfr. Tabella 5 e Tabella 13 in allegato alla presente relazione.

¹⁵ Nel 2018 risultano 138 inviti semplici più 13 inviti con sequestro. Va segnalato che il dato degli inviti per il 2019, secondo i resoconti trimestrali, sarebbe di 137, ma è stato "depurato" dagli inviti che costituiscono "doppioni" di altri già emessi - ovvero nuovi inviti emessi per l'omessa notifica dei primi, o per reinserimento a sistema per mutazione del programma - raggiungendo così il numero di 99 (cfr. Tabella 5).

¹⁶ Cfr. Tabella 8. I sequestri risultano comunque in numero superiore rispetto al 2015/2016 (cfr. Tabella 13).

¹⁷ A fronte di 85 nel 2018 (cfr. Tabella 5 e Tabella 13).

¹⁸ Nel 2018 risultano 106 citazioni, 3 riassunzioni e 2 istanze di resa del conto (più 2 citazioni di altra natura, non è chiaro se inserite nel computo), nonché un maggiore calo dell'importo totale delle domande azionate (cfr. Tabella 4 e relazioni trimestrali in merito all'importo delle citazioni); il tutto a fronte di 109 citazioni nel 2018, 104 nel 2017, 95 nel 2016 e 98 nel 2016 (cfr. Tabella 13).

¹⁹ L'azione revocatoria è stata esercitata su beni immobili a garanzia di un credito pari ad € 4.392.515,32.

²⁰ Cfr. Tabella 8; nel 2018, erano stati chiesti risarcimenti per il complessivo importo di € 90.164.323,20 (cfr. relazione inaugurale 2019).

²¹ Nel 2019 si registrano 6 appelli ed 1 reclamo, nel 2018 - rispettivamente - 13 ed 1 (cfr. Tabella 4); nel 2017 gli appelli sono stati 6 (tabella 13).

3.2 – Denunce di danno ed apertura vertenze

Occorre a questo punto integrare i dati statistici sopra riportati con dati specifici, anche di diversa natura, che evidenziano la qualità del lavoro svolto sotto altri profili (complessità dell'atto, rilevanza economica della vicenda esaminata e così via).

In quest'ottica, partendo dai dati relativi alle *denunce di danno*, si rileva che nel 2019 risultano pervenuti 2.543 esposti (in notevole crescita rispetto al 2018), che si presentano spesso di difficile lettura (in quanto ponderose per contenuto e documenti allegati) e forniscono un variegato quadro di illegittimità e disfunzioni a vari livelli dell'apparato amministrativo. La stragrande maggioranza degli esposti (cfr. Tabella 3a) provengono da amministrazioni statali (839) o locali (622); di notevole rilievo sono anche le denunce provenienti dall'autorità giudiziaria ordinaria o da magistrature speciali (404), da privati o associazioni (208) e da consiglieri di enti locali (90), mentre colpisce il limitato numero di denunce dei revisori dei conti (3).

Quanto alla *apertura delle vertenze*, rinviando alle considerazioni che precedono sul numero complessivo dei procedimenti istruttori pendenti, può segnalarsi come dato significativo che sui 1744 procedimenti aperti nel 2019 (meglio dettagliati alla Tabella 11), 300 sono relativi a danni al patrimonio²², 220 a debiti fuori bilancio (per lo più di comuni)²³, 215 a lesioni da attività sanitaria²⁴, 126 a reati commessi da pubblici dipendenti²⁵.

3.3 – Istruttorie e sequestri

La gestione delle istruttorie è stata svolta nel rispetto della riservatezza²⁶ e delle regole di rito, stante la funzione di garanzia obiettiva dell'ordinamento propria degli uffici di Procura, che in non pochi casi ha condotto all'archiviazione *de plano* di vertenze di non immediata fondatezza.

Molte *istruttorie* sono state curate direttamente, altre delegate alla Guardia di Finanza, che si è occupata di alcuni delicati accertamenti (in parte esitati in atti di invito a dedurre o citazioni, in parte ancora in corso).

I settori di attività pubblica oggetto di indagine sono stati, come negli anni scorsi, gli acquisti di beni (anche immobili) e servizi da parte di soggetti pubblici (in particolare delle aziende sanitarie) e di società in house; i rimborsi spese a consiglieri della Regione Lombardia; danni patrimoniale e/o all'immagine dell'amministrazione (e/o dell'U.E.) da reato (frodi, abusi di ufficio, falsi o altri reati); danni indiretti all'amministrazione sanitaria derivanti dalle lesioni cagionate a pazienti (c.d. malpratiche medico-sanitaria) o da altra attività della p.a. a

²² Cfr. Tabella 11.

²³ Risultano 202 istruttorie da debiti fuori bilancio di comuni, 14 di province, 3 di amministrazioni dello Stato e 1 di altre amministrazioni (cfr. Tabella 3b).

²⁴ Cfr. Tabella 3c.

²⁵ Cfr. Tabella 3d.

²⁶ A quanto consta allo scrivente, nei casi in cui si è inteso informare il pubblico si è privilegiato il comunicato stampa, comunque mai emesso prima dell'invito a dedurre (e dell'eventuale sequestro).

danno di terzi; lo svolgimento di attività lavorativa parallela (cumulo di incarichi) da parte di pubblici dipendenti; la gestione EXPO; la gestione di società di riscossione di tributi.

All'esito di tali istruttorie (alcune non ancora completate) sono stati emessi nell'anno vari *inviti a dedurre*. Gli inviti emessi nell'anno si sono per lo più tradotti in citazioni a giudizio nel 2019 (sulle quali meglio si dettaglierà *infra*); fanno eccezione alcuni casi nei quali la citazione è stata emessa nel 2020 (dei quali si relazionerà il prossimo anno), ovvero sono in corso approfondimenti (in quanto pende ancora il termine per l'esercizio dell'azione contabile, ai sensi dell'art.85 D.L. 18/2020 o per richiesta di proroga), ovvero si è ritenuto di procedere ad archiviazione (per mancanza dei presupposti dell'azione di responsabilità)²⁷, ovvero si è avuta riparazione spontanea prima dell'emissione della citazione con conseguente archiviazione (in casi relativi ad indebita percezione di contributi per l'agricoltura²⁸, ad omesso versamento di proventi del gioco del lotto²⁹ e ad indebiti rimborsi percepiti da consiglieri regionali, per asserite spese di rappresentanza³⁰).

In alcuni casi, sono stati emessi *inviti contenenti istanza di sequestro conservativo*, che hanno dato luogo alla concessione della cautela richiesta con decreto presidenziale (talora ridotta dal giudice designato), impegnativi non solo per la redazione dell'atto ma anche per la esecuzione del sequestro (ad esempio per l'esame delle trascrizioni ipotecarie e delle dichiarazioni di terzo) e per la trattazione dell'istanza (e dell'eventuale reclamo) in camera di consiglio.

a) In particolare, con invito a dedurre del 13.12.2019 (reso nel procedimento V2012/1611, dando luogo all'apertura di giudizio n. 29587) è stato contestato un danno erariale patrimoniale diretto cagionato con dolo ad un'azienda ospedaliera da un direttore generale della Regione Lombardia e dal direttore generale dell'azienda per l'acquisto di una apparecchiatura non necessaria, ad un costo pari a euro 9.460.000,00 (ovvero pari a circa il doppio del prezzo di listino) con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. La vicenda trova collocazione in una più vasta indagine avviata nell'autunno 2012 dalla Procura della Repubblica di Milano, sfociata in diversi procedimenti penali avverso tali soggetti e di soggetti esterni alla p.a., per plurimi reati commessi nella realizzazione di attività di natura corruttiva. Con decreto Presidenziale n.1/2020 è stato concesso sequestro conservativo per € 6.894.250,00 oltre rivalutazione ed interessi; in sede di conferma, il sequestro è stato ridotto ad € 1.894.250,00 con ordinanza n.12/2020 del giudice designato, avverso la quale attualmente pende reclamo.

b) Con invito a dedurre del 21.10.2019 (reso nel procedimento I00017/2018, dando luogo all'apertura di giudizio n. 29523) è stato contestato un danno erariale patrimoniale al Politecnico di Milano connesso allo svolgimento di attività non autorizzata da parte di un professore universitario a tempo pieno, nella misura di € 695.042,94 (oltre accessori), chiedendo sequestro conservativo per detto importo. La cautela richiesta è stata concessa con decreto

²⁷ Ad esempio gli inviti nelle vertenze n. V2011/00110, V2013/00093, I00017/2018, I00408/2019.

²⁸ Cfr. l'invito a dedurre V2018/01774 del 7.5.2019 per € 5.289,77

²⁹ Cfr. l'invito a dedurre del 22.7.2019, reso nella vertenza V2018/00486, per omesso riversamento di proventi del gioco del lotto (€ 3.281,39).

³⁰ V2016/00769, invito del 11.10.2019 per € 1.974,44; V2016/775, invito del 5.7.2019, € 3.945,54; V2016/776, invito del 5.7.2019, € 31.154,71; V2016/00777, invito del 25.11.2019 per € 2.219,01; V2016/00780, invito del 22.7.2019 per € 7.418,62; V2016/783, invito del 18.5.2019, € 12.598,20; V2016/787, invito del 9.1.2019 per € 3.283,24; V2016/793, invito del 5.7.2019, € 10.060,54; V2016/00795, invito del 23.10.2019 per € 18.672,41; V2016/796, invito del 9.1.2019 € 1.630,58.

Presidenziale n.14/2019, confermato parzialmente (per € 450.135,80) con ordinanza del giudice designato n.7/2020, avverso la quale attualmente pende reclamo.

c) Con invito a dedurre del 3.4.2019 (reso nel procedimento V2011/00633 e tradotto in citazione che ha dato luogo al giudizio n.29349, menzionato *infra*) è stato chiesto il sequestro di € 145.351,00 a carico di un funzionario doganale a titolo di danno patrimoniale ed all'immagine. In relazione a questo importo è stato concesso sequestro conservativo mobiliare con D.P. n. 2/2019 confermato con ordinanza n.32/2019 e nel 2019 è stato attivato il giudizio n. 29349 con citazione (nella quale la domanda risarcitoria è stata ridotta).

d) Con invito a dedurre del 5.9.2019 (reso nel procedimento V2012/01998 e tradotto in citazione che ha dato luogo al giudizio n.29489, menzionato *infra*) è stato chiesto il sequestro di € 141.720,31 a carico di un ricevitore del lotto a titolo di danno patrimoniale. In relazione a questo importo è stato concesso sequestro conservativo con D.P. n. 10/2019 confermato con ordinanza del giudice designato n.60/2019 e nel 2019 è stato attivato il giudizio n. 29489 con la citazione oltre menzionata.

Per motivi di connessione, appare opportuno ricordare fin d'ora alcuni **sequestri** concessi non in fase istruttoria ma a giudizio di merito già aperto (con cautela richiesta in sede di citazione o con ricorso in corso di causa), anch'essi comunque impegnativi per i medesimi motivi sopra indicati.

a) Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa del 5.9.2019 (giudizio n. 29419, oltre dettagliato), è stato contestualmente richiesto il sequestro conservativo per € 1.068.160,00, in relazione ad una vicenda di concussione, commessa da un amministratore comunale. La cautela è stata concessa con decreto presidenziale n.9/2019, confermato con ordinanza del giudice designato n.73/2019.

b) Con citazione del 23.10.2019 (giudizio n. 29532, procedimento V2010/015695), oltre dettagliata, è stato contestualmente richiesto il sequestro conservativo per € 826.990 complessivi a carico di tre amministratori e funzionari del Comune di Milano ed al Presidente di una onlus beneficiaria di finanziamenti; la cautela è stata concessa con decreto presidenziale n.15/2019 (confermato fino alla concorrenza di € 476.990,00 per un convenuto e di 350.000 per gli altri tre con ordinanza n.10/2020 del giudice designato, attualmente reclamata).

c) Con citazione del 30.1.2019 (giudizio n. 29290, procedimenti riuniti V2013/01620 e V2012/01895), oltre dettagliata, è stato contestualmente richiesto (a titolo di danno all'immagine cagionato da una vicenda corruttiva) il sequestro conservativo per € 407.502,19, concesso con decreto presidenziale n.1/2019, confermato con ordinanza del giudice designato n. 23/2019.

d) Nella citazione del 7.10.2018 (giudizio n. 29508, procedimento V2018/01316) sono stati chiesti la cautela (il sequestro) e la condanna del convenuto per un danno erariale all'immagine e da disservizio di € 20.115,15 da reato di concussione commesso da un impiegato comunale a danno dei beneficiari di sussidi alle persone (vicenda oggetto di risalto mediatico per l'arresto dell'impiegato e l'odiosità della vicenda). Con decreto presidenziale n. 12/2019 (confermato con ordinanza n. 62/2019) è stato concesso il sequestro di beni del convenuto per una pari somma.

L'importo totale dei **recuperi ante causam** è stato di complessivi € 105.964,14 (in calo rispetto agli anni precedenti: cfr. Tabella 9), di cui € 9.545,54 prima dell'istruttoria, € 55.384,83 a seguito di istruttoria, € 41.033,77 a seguito di invito a dedurre.

3.4 – Citazioni

Le citazioni depositate nel 2019 (solo in parte decise nell'anno³¹, e per lo più da discutere nel 2020) hanno avuto un significativo rilievo finanziario e sociale ed hanno riguardato vari settori, spesso caratterizzandosi per complessità giuridica e fattuale delle vicende esaminate. Nel seguito si procederà ad una elencazione di alcune di maggiore rilevanza, precisando preliminarmente che l'importo del danno indicato per ogni citazione comprende solo il capitale, sebbene di norma ogni domanda sia proposta (ovviamente) anche per la condanna agli accessori su detta somma e per le spese di giustizia. L'importo dei *recuperi in corso di causa* (secondo i dati comunicati dalla segreteria) è stato di € 846.694,86.

3.4.1 – Casistica

A) In primo luogo, sono state esaminate una serie di fattispecie di **danno all'immagine da reato**, oggetto di procedimenti penali definiti con condanna irrevocabile (le fattispecie in cui le condotte costituenti reato hanno cagionato, oltre al danno all'immagine, danni patrimoniali o diversi sono trattate in altra parte della presente relazione).

a) Con citazione del 26.6.2019 – resa nel procedimento n. V2012/01364, con sequestro in corso di causa, nel giudizio 29419 – è stato contestato al convenuto un danno all'immagine di € 1.068.160,00 da lui cagionato all'ente in qualità di consigliere comunale, autore di una pluralità di reati di concussione a titolo di dolo nell'ambito dell'adozione del Piano comunale generale di Governo del Territorio. Il danno è stato liquidato applicando il criterio del doppio delle tangenti percepite (art.1, comma 1 sexies, 1 L. 20/1994).

b) Con la citazione del 13.3.2019 - resa nel procedimento n. V2018-00156 (preceduta da invito-sequestro del 2018) (giudizio 29267) -è stato chiesto a Mario Milanese, ex Parlamentare e consigliere del Ministro delle finanze, il risarcimento del danno all'immagine di € 1.000.000,00 (il doppio della "tangente" percepita). La fattispecie si segnala per la vasta eco mediatica (trattasi di vicenda afferente al Mose di Venezia e di un convenuto di particolare posizione nel contesto politico e amministrativo nazionale). Sotto il profilo giuridico, di particolare interesse è stata l'istruttoria finalizzata agli accertamenti patrimoniali di consistenze che risultavano presso intermediari esteri, nonché le problematiche sollevate già in sede cautelare dal presunto responsabile attinenti i presupposti del danno all'immagine e la competenza territoriale. La citazione è stata integralmente accolta con la sentenza n.359/2019.

c) Con citazione in data 17.5.2019, resa nel procedimento n. V2012/01570 (giudizio 29382) è stato contestato al convenuto un danno patrimoniale ed all'immagine di € 266.300,00 in relazione ad una vicenda tangenzialità legata ad appalti del Comune di Milano.

d) Con citazione in data 11.3.2019 – resa nel procedimento n. V2011/01584 (giudizio 29336) su invito del 2018 – è stato contestato ai convenuti, rispettivamente consigliere regionale e dirigente dell'A.R.P.A.L., un danno all'immagine di € 220.000,00 in relazione ad una condanna penale per reati di corruzione legati al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

³¹ Al momento in cui si redige il presente atto, risultano solo 7 sentenze del 2019 e 17 sentenze del 2020 riferite a citazioni dell'anno 2019 (molte delle quali oltre citate).

e) Con citazione in data 6.6.2019, resa nel procedimento n. I 00108/2018 (giudizio 29414), è stato contestato al convenuto un danno all'immagine in relazione ad una condanna irrevocabile per i reati di cui agli artt. 110, 56, 319-quater c.p. e di corruzione in atti giudiziari. Il danno all'immagine è stato contestato in misura pari a euro 500.000,00 (più del doppio della tangente di euro 205.000,00 contestata in sede penale) in considerazione della funzione esercitata dal convenuto (giudice tributario d'appello), dell'ampia risonanza mediatica delle vicende delittuose, del discredito arrecato al pubblico erario.

f) Con la citazione del 26.1.2019 - resa nel procedimento n. V00530/2017 (giudizio 29287), a seguito di invito del 2018 - è stato contestato un danno patrimoniale indiretto di € 144.002,97 cagionato all'Amministrazione scolastica dalla condanna in solido subita in sede civile (dopo un processo penale definito con "patteggiamento" dall'imputato) per abusi sessuali commessi da un bidello a carico di una studentessa minorenni nel 2007/2008.

g) Con la citazione del 4.4.2019, resa nel procedimento n. V2010/00166 (giudizio 29350), è stato contestato al convenuto un danno all'immagine in relazione ad una condanna irrevocabile per il reato di collusione militare (art. 3 L. n. 1383/1941, in relazione agli artt. 215 c.p.m.p. e all'art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 74/2000, 47 n.2 c.p.m.p.). Il danno all'immagine è stato contestato in misura pari a euro 100.000,00 (il doppio della tangente *di fatto* percepita).

h) Con tre citazioni emesse in varie date - rese nei procedimenti nn. I00692/2019, I00693/2019 e I00691/2019 (giudizi nn. 29551, 29555, 29563) - è stato contestato a tre ex-consiglieri provinciali un danno all'immagine alla Regione Lombardia di € 100.000,00 ciascuno, in relazione a condanna penale irrevocabile per false autenticazioni di firme apposte da sottoscrittori di lista elettorale (divenuta definitiva nel 2017).

* * *

B) Sono state altresì esaminate varie fattispecie di sottrazione di fondi pubblici da parte di agenti contabili.

a) Con citazione del 25.1.2019 - resa nel procedimento V2014/00930 (G.29286) all'esito di invito a dedurre e sequestro conservativo del 2018 - e con citazione dell'11.2.2019 (G. 29303) è stata chiesta la condanna (rispettivamente) di un agente contabile scolastico al pagamento di euro 507.330,40 e dell'Istituto tesoriere al pagamento di euro 169.110,40 in via sussidiaria. Con sentenza n.339/2019 la Sezione ha respinto la domanda sui due giudizi riuniti, revocando il sequestro concesso.

b) Con citazione del 14.2.2019 - resa nel procedimento V2014/00123 (G.29311) all'esito di invito a dedurre del 2018 - è stata chiesta la condanna di un agente contabile comunale al pagamento di euro 111.475,67, oggetto di un ammanco di cassa. Con sentenza n.34/2020 la Sezione giurisdizionale ha parzialmente accolto la domanda, nei limiti di € 54.250,46 oltre accessori e spese.

c) Con citazione del 4.4.2019, resa nel procedimento n. V2011/00494 (giudizio 29353), è stato contestato all'economa e responsabile dell'area finanziaria del comune di B. un danno erariale complessivo pari a euro 973.186,79 (euro 323.186,79 a titolo di danno patrimoniale diretto e euro 650.000,00 a titolo di danno all'immagine) in relazione ad una condanna irrevocabile per peculato (artt. 81 e 314 c.p.) e per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (art. 476, 1 e 2 comma, c.p.). La condotta posta in essere denota un'oggettiva gravità dei fatti illeciti realizzati, non solo per il notevole profitto realizzato dalla convenuta, ma anche per le gravissime conseguenze economiche che ne sono derivate a danno di un piccolo comune (di 600 abitanti) che è stato costretto a dichiarare il proprio dissesto finanziario e che è stato poi

commissariato. Con sentenza 56/2020 la Sezione giurisdizionale ha accolto la domanda attorea.

d) Con citazione resa nel procedimento n.V2018/00431 (preceduta da invito-sequestro) (giudizi 29260 e 29548) è stato chiesto il risarcimento del danno di € 124.323,68, derivato all'Erario dall'omesso versamento in tesoreria degli importi corrisposti dal personale che usufruiva della mensa di una questura, nel periodo 2008-2017. La citazione – proposta a titolo di responsabilità principale per dolo nei confronti dell'agente contabile addetto alla cassa - si segnala per l'istruttoria particolarmente complessa ed articolata, che ha consentito di accertare un consistente contributo causale determinato dalla confusione gestionale e da omissioni di vigilanza e controllo di terzi, nonché per la tempestività dell'azione contabile rispetto al procedimento penale.

e) Con citazione del 18.5.2019 – resa nel procedimento V2015/00366 (giudizio 29215) su invito a dedurre con sequestro conservativo del 2018 – veniva richiesta la condanna del convenuto al pagamento di euro 166.272,00 per danni patrimoniali ed all'immagine connessi ad un ammanco contabile riscontrato presso il servizio cassa del servizio procedure sanzionatorie del Comune di Milano.

f) Con citazione del 3.4.2019 - resa nel procedimento n. V2018/00500 (giudizio 29348) all'esito di un invito a dedurre del 2018 - è stato contestato ad una ricevitrice del lotto un danno di 323.603,99 a titolo di omesso riversamento delle giocate. Con sentenza 67/2020 la Sezione giurisdizionale ha accolto la domanda attorea.

g) Con citazione resa nel procedimento n. I00118/2019 (giudizio 29439), emessa il 9.7.2019, è stato contestato ad un ricevitore del lotto un danno di € 200.103,39 a titolo di omesso riversamento delle giocate (in relazione a questa vicenda è stato ottenuto sequestro).

h) Con citazione resa nel procedimento n. V2012/01998 (giudizio 29489), emessa il 28.11.2019 previo invito con sequestro conservativo, è stato contestato ad un ricevitore del lotto un danno di € 141.720,31 a titolo di omesso riversamento delle giocate.

i) Con citazione resa nel procedimento n. I04431/2019 (giudizio 29440), emessa il 9.7.2019, è stato contestato ad un ricevitore del lotto un danno di € 110.025,44 a titolo di omesso riversamento delle giocate (in relazione a questa vicenda è stato ottenuto sequestro).

j) Con citazione resa nel procedimento I00533/2019 (giudizio 29514), emessa il 14.10.2019, è stato contestato ad un ricevitore del lotto un danno di € 46.085,30 a titolo di omesso riversamento di proventi per giocate.

* * *

C) Possono ancora ricordarsi le citazioni relative al **mancato introito di entrate per omissione di accertamento** (talora oggetto di procedimento penale con contestazione anche di danno all'immagine).

a) Con citazione del 25.11.2019, resa nel procedimento n. V2009/00026 (giudizio 29558), è stato chiesto il risarcimento di € 358.201,50 ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Milano, a titolo di responsabilità per danno (calcolato sulla base del presumibile realizzo delle entrate non riscosse) da omessa lavorazione di atti impositivi su dichiarazioni infedeli o parzialmente infedeli. La fattispecie è stata caratterizzata da complessità giuridica nella ricostruzione dell'organigramma interno della struttura e nella individuazione dei responsabili.

b) Analoga citazione è stata resa nel procedimento n. V2018/00020 (giudizio 29409), emessa il 7.6.2019, con la quale è stato chiesto il risarcimento di € 151.211,20 ad un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Milano, a titolo di responsabilità per danno (calcolato sulla base

del presumibile realizzo delle entrate non riscosse) da omessa lavorazione di atti impositivi su dichiarazioni infedeli o parzialmente infedeli.

c) Con la citazione del 24.6.2019 - resa nel procedimento n.V2011/00633 (giudizio 29349) previo invito e sequestro conservativo (vedi sopra) - è stato chiesto il risarcimento del danno di € 91.208,00 oltre accessori a favore dell'Agenzia delle Dogane ad un funzionario, in relazione ad un danno patrimoniale ed all'immagine cagionato da condotte di corruzione e frode nei diritti doganali (accertati con sentenza penale di patteggiamento). In relazione a questa vicenda è stato concesso sequestro immobiliare e mobiliare.

* * *

D) Deve altresì farsi cenno ad alcune citazioni aventi ad oggetto illecita o illegittima erogazione di spese pubbliche.

a) Con due citazioni rese in varie date, nei procedimenti nn.V2012/00986 e n. I00109/2018 (giudizi 29329 e 29385), si è chiesto il risarcimento dei danni (patrimoniale - solo nella prima citazione - , non patrimoniale, da disservizio e da interruzione del sinallagma tra prestazione e controprestazione di lavoro) complessivamente liquidati, nelle due citazioni, in € 1.572.302,79 ed in € 57.264,05, a carico di due diverse dipendenti di una ASL, che inserivano informaticamente, nell'elenco degli aventi diritto all'invalidità civile o all'indennità di accompagnamento, nominativi di soggetti non aventi alcun titolo (le dipendenti sono state condannate in sede penale con sentenze di patteggiamento per vari reati in continuazione di truffa, falso e corruzione ai danni dell'INPS). La prima citazione è stata integralmente accolta con sentenza 47/2020 della Sezione giurisdizionale .

b) Con la citazione resa nel procedimento n. V2010/01568 (giudizio 29532) è stato contestato un danno patrimoniale ed all'immagine, dell'importo complessivo di circa 827.000 euro (per il quale è stato concesso sequestro), ad amministratori e funzionari pro-tempore del comune di Milano ed al Presidente di una associazione onlus fittizia, in relazione a condotte di frode e abuso d'ufficio tese alla illecita corresponsione di contributi non dovuti a detta associazione. La citazione ha esaminato complesse questioni di prescrizione, di efficacia dell'atto di transazione novativo-sospensivo, di responsabilità personale del Presidente di una associazione non riconosciuta, di danno all'immagine in ipotesi di reato di abuso d'ufficio contestato in sede penale come delitto più grave (truffa aggravata).

c) La citazione del 7.1.2019 - resa nella vertenza V2012/1341 a seguito di invito con sequestro del 2018, e relativa al giudizio 29275 - è stata accolta con sentenza n. 358/2019 depositata il 30.12.2019, che ha condannato il convenuto al pagamento di € 752.751,33 a titolo di danno patrimoniale, da disservizio ed all'immagine arrecato all'amministrazione sanitaria grazie ad una truffa tesa alla percezione di rimborsi non dovuti per prestazioni in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

d) Con la citazione resa il 20.2.2019 nel procedimento n.V2018/00286 (giudizio 29315) è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale di € 434.662,92 al Presidente di un gruppo politico del consiglio regionale, in relazione ad indebite spese per acquisizione diretta di beni e servizi per il funzionamento del gruppo stesso (non, come in altri casi, per l'indebito rimborso di spese anticipate dai consiglieri regionali per asserite attività del gruppo di appartenenza). La legittimità di tali spese è stata contestata in parte in sede penale (con condanna a titolo di peculato), in parte in sede di esame da parte della Sezione del controllo della Corte dei conti, in parte in sede di citazione. Con sentenza 38/2020 la Sezione ha accolto la domanda per € 432.813,77.

e) La citazione del 12.3.2019 - resa nel procedimento n. V2018/00417 (giudizio 29213) preceduta da invito-sequestro del 2018 - ha avuto ad oggetto una vicenda relativa alla

distrazione di contributi comunitari in conto capitale di € 100.000,00 dallo scopo pubblico cui erano destinati (nella fattispecie, trattavasi di contributi finalizzati alla realizzazione di un progetto finanziato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale - FEASR 20072013). Il danno erariale, pari all'importo del contributo, è stato contestato in solido alla Associazione beneficiaria e al Presidente-legale rappresentante della stessa. Con sentenza 48/2020 la Sezione giurisdizionale ha accolto la domanda.

f) La citazione del 24.7.2019 – resa nel procedimento n. V2015/01123 (giudizio 29463) – ha avuto ad oggetto una vicenda relativa alla illecita percezione di contributi comunitari per € 401.586,71 (nella fattispecie, trattavasi di contributi FEAGA all'allevamento) in mancanza dei titoli legittimanti il finanziamento. Il danno erariale, pari all'importo del contributo, è stato contestato al beneficiario di quest'ultimo.

* * *

E) Affine a quelle predette risulta la citazione in data 13.9.2019, resa nel procedimento n. V2017/01691 (giudizio 29491) che ha ad oggetto un **danno da realizzazione di opera pubblica inutile** pari ad € 553.820,00, ovvero l'importo delle somme erogate da un'Azienda Ospedaliera e dalla Regione Lombardia, per la realizzazione di un asilo nido inutile e sostanzialmente inutilizzato dall'Ente committente (l'Azienda stessa). La citazione ha contestato tale danno al Direttore Generale dell'Azienda, imputandogli una non corretta attestazione di un interesse pubblico all'opera.

* * *

F) Deve poi ricordarsi una citazione in materia di **danno da illegittime procedure contrattuali di acquisizione di beni e servizi**, resa il 30.1.2019 su invito del 2018 nei procedimenti riuniti V2012/01895 e V2013/01620 (giudizio 29290, nel quale è stato richiesto sequestro conservativo confermato dal giudice designato), relativa a una sentenza penale di "patteggiamento" per reati di corruzione, concussione, abuso di ufficio e turbativa del procedimento di scelta del contraente nei confronti di un funzionario del Comune di Brescia e nei confronti di altri soggetti (privati). Con la citazione è stata ricostruita la complessa vicenda, che ha determinato una alterazione della normale concorrenza, ed è stata chiesta la condanna del convenuto a complessivi € 407.502,19, a titolo di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale (commisurato alla "tangente"), per danno da disservizio, per danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione e per danno all'immagine del Comune.

* * *

G) Molte citazioni hanno avuto ad oggetto fattispecie di **danno indiretto da attività sanitaria** (ovvero danni derivanti da condanne in sede civile o da transazioni stragiudiziali a carico di strutture pubbliche, relativamente a richieste di risarcimento dei danni arrecati a pazienti da errori di medici o sanitari dipendenti di struttura pubblica o convenzionata).

a) Con la citazione resa nel procedimento n. V2017/01661 (giudizio 29538) è stato contestato a due medici ginecologi di una Azienda Ospedaliera un danno erariale indiretto (ex art. 28 Cost.) ammontante ad euro 2.077.170,00 (oltre interessi, rivalutazione ed accessori di giustizia), pari al risarcimento dei danni liquidato in favore dei genitori di una neonata, per i gravi danni cerebrali permanenti cagionati alla bambina durante l'assistenza al parto in conseguenza del comportamento del tutto imperito, negligente e imprudente, gravemente colposo, addebitabile ai due medici.

b) Con citazione resa nel procedimento n. I00387/2019 (giudizio 29518) è stato contestato a un medico ed un'ostetrica di una ASST un danno erariale indiretto (ex art. 28 Cost.) di euro 1.659.434,00, pari all'importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore dei genitori di

un bimbo che ha riportato una paralisi cerebrale infantile per gravi errori commessi dal personale sanitario durante l'assistenza al travaglio e il parto.

c) Con citazione resa nel procedimento n. V2015/01095 (giudizio 29512) è stato contestato ad un neurochirurgo di un Istituto medico, un danno erariale indiretto (ex art. 28 Cost.) di euro 339.268,48 (oltre interessi, rivalutazione ed accessori di giustizia), pari all'importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore di un paziente, in conseguenza delle lesioni riportate, riconducibili ad errori nella scelta dell'atto chirurgico e poi nella esecuzione dello stesso in data 26.1.2009 (come consacrato nella sentenza n. 13822 del 2013 del Tribunale civile di Milano passata in giudicato).

d) Con citazione resa nel procedimento n. I00470/2018 (giudizio 29599), emessa il 17.12.2019, è stato contestato un danno di € 250.000,00 circa ad un medico per danno da *exitus* di una bimba affetta da sindrome di down, dovuto ad errata diagnosi di pronto soccorso. La citazione ha richiesto complessi accertamenti informatici sulle cartelle cliniche e sui verbali di pronto soccorso per accertare i tempi della visita.

* * *

H) Vanno poi ricordate (per il loro importo) alcune particolari **citazioni per danno indiretto**, in specie:

a) la citazione, resa nel procedimento n. V2014/00122 (giudizio 29421), in materia di *danno indiretto da negligente gestione della pubblica sicurezza*, relativa a danni (consacrati in irrevocabili procedimenti giudiziari in sede civile e penale) arrecati a privati dall'esplosione di un residuo bellico della seconda guerra mondiale; il danno erariale indiretto (pari ad € 327.325,93 e solo parzialmente coperto dall'assicurazione del comune) è stato ritenuto imputabile alle condotte gravemente colpose dell'ex Prefetto e dell'ex Sindaco, per la mancata adozione delle cautele necessarie a prevenire il danno;

b) la citazione del 10.4.2019 - resa nel procedimento n. V2003/0000820 (giudizio 29355) su invito del 2018 - nella quale è stato contestato un *danno indiretto da condanna del giudice amministrativo per illegittima conduzione di procedura espropriativa*; il danno erariale (pari ad € 187.374, 80) è stato imputato nella misura di € 88.850,29 a carico del sindaco e nella misura di € 98.524,51 a carico del responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

c) la citazione del 16.7.2019, resa nel procedimento V2010/01477 (giudizio 29442), relativo ad una fattispecie di *danno indiretto da circolazione di autoveicoli*, riguardante il risarcimento pagato dall'Amministrazione dell'Interno a terzi per i danni da essi subiti a causa di un incidente stradale cagionato da un agente di polizia per la imprudente condotta di guida dell'automezzo di polizia; con la citazione (non ancora discussa) è stato chiesto il risarcimento solo di una parte dell'enorme danno, nella misura di € 850.000,00.

* * *

I) Altre citazioni hanno avuto ad oggetto **danni da indebita corresponsione di emolumenti ad amministratori o funzionari pubblici**, in particolare ipotesi di conferimento di incarichi illegittimi, di attribuzione di emolumenti non spettanti e simili.

a) Con citazione del 14.1.2019 - resa nel procedimento n. V2017/0171034 (giudizio 29279) su invito del 2018 - è stato contestato al presidente di un consorzio di servizi un danno di € 13.504,11 ed al direttore consortile un danno di € 169.811,60, per aver attribuito al secondo convenuto retribuzioni da direttore non dovute. Con sentenza 46/2020 è stata accolta la domanda nei confronti del primo convenuto e respinta la domanda nei confronti del secondo.

b) Con citazione resa il 6.6.2019, nel procedimento n. V2017/01334 (giudizio 29413) è stato contestato al presidente pro-tempore del cda di una Azienda speciale un danno (arrecato all'azienda) pari a euro 153.517,76, per aver conferito un incarico dirigenziale in assenza dei presupposti di legge (sottoscrivendo un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con cui si attribuiva l'incarico di direttore generale ad un dipendente dell'azienda privo del diploma di laurea).

c) Con citazione resa il 16.1.2019, nel procedimento n. V2012/00933 (giudizio 29284), è stata contestata la nomina di un dirigente presso una Azienda speciale non in possesso dei requisiti a nove convenuti (componenti della commissione di valutazione dei curricula degli aspiranti dirigenti e componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda). La domanda attorea, per l'importo di circa 29 mila euro, è stata respinta con sentenza n. 45/2020

d) Con citazione resa il 21.1.2019, nel procedimento n. V2012/01361 (giudizio 29285), è stata contestata ad un dirigente ed all'amministratore delegato di una società in house della Regione Lombardia la indebita dazione di rimborsi spese per alloggio a favore del dirigente medesimo. La domanda attorea (per € 36.000,00) è stata integralmente accolta dalla Sezione con la sentenza n. 357/2019.

e) Con citazione resa il 13.11.2019, nel procedimento n. V2014/01072 (giudizio 29550), è stata contestata ai cinque convenuti (Presidente e componenti del cda e direttore generale di una Azienda Speciale comunale) la illecita corresponsione a proprio favore di emolumenti non dovuti per l'importo 71.000 euro. La citazione ha esaminato questioni di una certa complessità giuridica relative alla prescrizione (dolo omissivo e occultamento doloso e omessa denuncia), alla differenza fra azione di ripetizione dell'indebitato ed azione erariale ed all'applicazione dell'art. 6 D.L. 78/2010 alle Aziende speciali che ricevono contributi pubblici in aggiunta all'iniziale fondo di dotazione.

* * *

J) Sempre in materia di personale, non possono non ricordarsi le citazioni in materia di **svolgimento non autorizzato, da parte di dipendenti pubblici, di attività lavorativa esterna (incarichi, consulenze, attività libero-professionali o commerciali)**

a) Con citazione resa il 1.10.2019 nel procedimento V2018/00021 (giudizio 29506) è stato chiesto ad un funzionario comunale, che svolgeva parallela attività libero-professionale incompatibile e non autorizzata, il risarcimento di un danno erariale di € 1.234.876,23 (a titolo di omesso riversamento della quota di compensi spettante al convenuto come compartecipe dello studio professionale percettore degli stessi).

b) Con citazione dell'11.3.2019, resa nel procedimento V2018/00191 (giudizio 29335), è stato chiesto ad un professore ordinario a tempo pieno, che svolgeva parallela attività libero-professionale incompatibile e non autorizzata, il risarcimento di un danno erariale di € 1.214.319,00 (di cui € 63.798,24 per differenze stipendiali indebitamente percepite ed € 1.150.520,76 da omesso riversamento compensi percepiti). Con sentenza n.11/2020 la domanda è stata parzialmente accolta (nel limite di € 390.000,00).

c) Con citazione del 14.1.2019, resa nel procedimento V01088/2018 (giudizio 29280) è stato chiesto ad un professore universitario a tempo pieno, che svolgeva attività libero-professionale, il risarcimento di € 609.194,44 per compensi indebitamente percepiti da terzi e di € 110.251,76 per differenze retributive tra il trattamento di docente a tempo pieno e il trattamento di docente a tempo definito.

- d)** Con citazione del 4.2.2019, resa all'esito di un invito a dedurre del 2018 nel procedimento V2017/00524 (giudizio 29297), è stato richiesto ad un professore universitario a tempo pieno, che svolgeva parallela attività libero-professionale, il risarcimento di € 493.186,51 (€ 329.794,83 per compensi indebitamente percepiti da terzi e di € 163.391,88 per differenze retributive tra il trattamento di docente a tempo pieno e il trattamento di docente a tempo definito).
- e)** Con citazione del 6.2.2019, resa all'esito di un invito a dedurre con sequestro del 2018 nel procedimento V2013/01476 (giudizio 29179), è stato richiesto ad un dipendente comunale, che svolgeva parallela attività libero-professionale, non autorizzata, il pagamento di € 121.229,59. Il giudizio è stato discusso il 5.2.2020.
- f)** Con citazione del 14.3.2019, resa all'esito di un invito a dedurre del 2018 nel procedimento V2018/00306 (giudizio 29334), è stata richiesta la condanna al pagamento di € 131.923,76 a carico di un medico convenzionato che svolgeva parallela attività libero-professionale. Il processo è stato definito con sentenza n.12/2020 che ha respinto la domanda attorea.
- g)** Con citazione del 29.7.2019, resa nel procedimento V2018/01694 (giudizio 29476), è stato richiesto ad un professore universitario (nel corso degli anni, parte in regime di tempo pieno e parte in regime di tempo determinato), che svolgeva attività libero-professionale, il risarcimento di € 220.318,23.
- h)** Con citazione del 1.7.2019, resa nel procedimento n.I00018/2018 (giudizio 29422), è stato chiesto il risarcimento di € 147.776,70 ad un professore universitario a titolo di omesso riversamento di quanto percepito per incarichi non autorizzati ed a titolo di differenze stipendiali tra il trattamento di docente a tempo pieno e il trattamento di docente a tempo definito (fattispecie di attività professionale con partita IVA svolta da professore a tempo pieno).
- i)** Con citazione del 24.7.2019, resa nel procedimento n.V2016/00803 (giudizio 29462), è stato chiesto il risarcimento di € 1.824.973,37 ad un professore universitario, che svolgeva attività libero-professionale non autorizzata, il risarcimento di € 220.318,23.

3.4.2 - Quadro di sintesi delle citazioni in evidenza per importo

Segue una breve sintesi delle citazioni più rilevanti per importo finanziario (da € 100.000 in su), per lo più sopra citate.

A-B) Danno patrimoniale ed all'immagine da reato

29419 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	1.068.160,00
29267 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	1.000.000,00
29414 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	500.000,00
29382 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	266.300,00
29336 REATI IN GENERE – Tangenti per piano territoriale	220.000,00
29287 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	144.002,97
29350 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	100.000,00
29551 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	100.000,00
29555 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	100.000,00
29563 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI	100.000,00

B) Danno patrimoniale o all'immagine da sottrazione o mancato riversamento di cassa

29353 DISSESTO- REATI (sottrazione di fondi pubblici)	973.186,79
29286 REATI IN GENERALE (sottrazione di fondi pubblici)	507.330,40
29303 REATI IN GENERALE (sottrazione di fondi pubblici)	169.110,40
29215 REATI- DANNO AL PATR. (sottrazione di fondi pubblici)	166.272,00
29311 BILANCIO (sottrazione di fondi pubblici)	111.475,67
29348 DANNO AL PATR. (omesso riversamento entrate lotto)	323.603,99
29260 DANNO AL PATR. MOB. – DENARO (om.riversam.entri.mensa)	124.323,68
29548 DANNO AL PATR. MOB. – DENARO (om.riversam.entri. mensa)	124.323,68
29439 ENTRATE (omesso riversamento entrate lotto)	200.103,39
29489 ENTRATE (omesso riversamento entrate lotto)	141.720,31
29440 ENTRATE (omesso riversamento entrate lotto)	110.025,44

B) Danno patrimoniale o all'immagine da omesso accertamento di entrate

29558 REATI - DANNO AL PATR. (omesso accertamento fiscale)	358.201,50
29409 REATI IN GENERALE (omesso accertamento fiscale)	151.211,20

D) Danno da illegittima o illecita erogazione di spese

29329 REATI (falsi invalidi)	1.572.302,79
29532 REATI (Illecita dazione di contributi pubblici)	826.990,00
29275 REATI (Truffa ai danni S.S.N.)	752.751,33
29315 REATI (Spese per Gruppo consiliare)	434.662,92
29463 FRODI COMUNITARIE (contributi FEAGA – Bonifica)	401.586,71
29213 CONTRIBUTI PUBBLICI (fondi FEASR)	100.000,00

E-F) Danno da procedure di appalto irregolari

29491 REATI (spesa per opera inutile)	553.820,00
29290 REATI (turbativa d'asta e diseconomicità)	407.502,19

G) Danni indiretti per risarcimento di danni a terzi da attività sanitaria (malpractice medica)

29538 LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	2.077.170,00
29518 LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	1.659.434,00
29512 LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	339.268,48
29599 LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA	250.000,00

H) Danni indiretti da risarcimento di danni a terzi di vario genere

29421 DANNO AL PATR. (danno indiretto da inesatta esecuz.servizio)	327.325,93
29442 INCIDENTI AUTOMOBILISTICI	850.000,00
29355 ESPROPRIAZIONI, OCCUPAZIONI, CONFISCHE	187.374,80

J) Danni afferenti alla gestione del personale

29413 CONFERIMENTO INCARICHI (dirigente senza requisiti di legge)	153.517,76
29279 ATTIVITA' CONTRATTUALE (Illegittimo incarico dirigenziale)	169.811,60
29462 PERSONALE (attività non autorizzata)	1.824.973,37
29506 COMPENSI, ASS., etc. (attività non autorizzata)	1.234.876,23
29335 CUMULO IMPIEGHI (attività non autorizzata)	1.214.319,00
29280 CUMULO IMPIEGHI	723.206,19
29297 CUMULO IMPIEGHI	493.186,71

29476 CUMULO IMPIEGHI	220.318,23
29360 CUMULO IMPIEGHI	163.520,20
29422 CUMULO IMPIEGHI	147.776,70
29334 REATI - (attività non autorizzata di medico convenzionato)	131.923,76
29179 REATI IN GENERALE (attività non autorizzata)	121.229,59

3.5 – Sentenze

Senza volersi sovrapporre alla relazione inaugurale del Presidente, appare opportuno un cenno alle **sentenze** emesse dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nel 2019 (per la quasi totalità riferite a citazioni anteriori al 2019), che fungono da parametro qualitativo di riferimento dell'attività della Procura sia in sede inquirente, fino alla emissione di citazione, sia in sede requirente, in funzione della discussione dei giudizi (sia in udienza, sia, talora, nella redazione di memorie scritte).

Le sentenze pubblicate nel 2019 hanno riguardato una varia casistica di illeciti, di importi variabili ma cospicui³²; esse sono state per la quasi totalità di accoglimento almeno parziale della domanda attorea (ivi compresi 40 riti abbreviati), per un importo complessivo di condanne per decine di milioni di Euro (dalla Tabella 12 risultano già passate in giudicato condanne dell'anno per € 7.666.960,89). Tra le sentenze di condanna più rilevanti, si ricordano le seguenti.

A) Vanno anzitutto ricordate alcune sentenze in materia di **danno patrimoniale (da spese illegittime o da mancate entrate) ed all'immagine da reato**, relative a vicende esitate in condanna penale, spesso di elevato importo.

a) Tra esse, va ricordata anzitutto la sentenza n. 231/2019, che ha destato notevole clamore mediatico, con cui la Sezione giurisdizionale della Lombardia ha condannato in via solidale l'ex-Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex-vertici della Fondazione Maugeri (Umberto Maugeri e Costantino Passerino), e la Fondazione stessa, nonché alcuni "pontieri" coinvolti nel maneggio di fondi di provenienza pubblica, Pierangelo Daccò e Antonio Simone, al risarcimento del danno erariale pari ad euro 47.485.583,00, oltre accessori, in favore della Regione Lombardia, convertendo in pignoramento il cospicuo sequestro conservativo già autorizzato con separato provvedimento (anche sul vitalizio del Formigoni). Il collegio giudicante ha parzialmente accolto la domanda della Procura, limitando la condanna ad un importo minore di quello richiesto in citazione e dichiarando il difetto di giurisdizione nei confronti di uno dei soggetti convenuti, ma ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, accertando l'esistenza di un complesso sistema illecito che coinvolgeva i soggetti predetti ed una rete di società italiane ed estere costituenti il tramite per drenare elevati importi di denaro, erogati alla Fondazione Maugeri dalla Regione Lombardia a titolo di remunerazione delle c.d. "funzioni non tariffabili" (trasformate in "tariffabili" con L.R.Lombardia n.23/2015, alla luce dei rilievi e delle osservazioni critiche sollevate dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia nel giudizio di parificazione del bilancio regionale per i pregressi esercizi finanziari).

³² Si precisa che l'importo della condanna (o del danno richiesto in citazione, in caso di assoluzione) oltre indicato comprende solo il capitale, ma la domanda è ovviamente proposta anche per accessori su detta somma e spese di giustizia.

La vicenda, già nota per i suoi esiti in sede penale, è stata ritenuta dalla Sezione giurisdizionale di significativo rilievo anche sotto il profilo del danno erariale, con riferimento alla “illecita distrazione di risorse finanziarie che, anziché essere destinate a remunerare l’espletamento di funzioni di interesse pubblico, sono andate ad illecito profitto di alcuni soggetti compartecipi di un comprovato sodalizio criminoso, avente ad oggetto il mercimonio delle funzioni politico-amministrative, in un ambito, quale quello sanitario, particolarmente rilevante per l’interesse pubblico”, quantificandone l’importo nella misura predetta.

In punto di diritto, la sentenza ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti di soggetto formalmente estraneo all’apparato amministrativo pubblico, come “agente contabile di fatto”, soffermandosi sul concetto di “doloso occultamento del danno” (ritenuto disvelato solo con il rinvio a giudizio), sull’effetto della costituzione di parte civile nel processo penale rispetto alla prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa (efficacia interruttiva permanente), sull’indipendenza tra procedimento contabile e altri giudizi o forme di transazione, sul rapporto tra legittimità/illegittimità dell’atto amministrativo e responsabilità amministrativa, sull’irrelevanza della confisca penale ai fini della quantificazione dell’illecito amministrativo, sul rapporto tra quantificazione del danno da illecito amministrativo e danno civile.

b) Con sentenza n. 269/2019 la Sezione giurisdizionale ha accolto una citazione del 2018 - preceduta da invito a dedurre e sequestro conservativo (nel giudizio 28965, istruttoria n. V2017/01751) - ed ha quindi condannato i convenuti al pagamento di euro 933.763,60 in relazione alla gestione di fondi comunitari, dai quali è derivato l’illecito arricchimento a vantaggio di un dipendente regionale e dell’impresa beneficiaria della liquidazione indebita dei contributi pubblici, convertendo il sequestro ottenuto nel 2018 in pignoramento, ed approfondendo la questione del litisconsorzio nel giudizio di responsabilità alla luce del principio di solidarietà dai responsabili di condotte dolose, in presenza di concorso di condotte colpose di terzi non convenuti eventualmente responsabili in via sussidiaria.

c) Va poi ricordata la sentenza n. 359/2019 depositata il 30.12.2019, con la quale è stata accolta la domanda avverso Marco Mario Milanese, in qualità di ex consigliere politico del Ministro dell’Economia pro-tempore, condannato in sede penale nei primi due gradi di giudizio (con declaratoria di prescrizione in Cassazione) per tangenti collegate alla vicenda MOSE (€ 500.000 percepiti da un rappresentante del Consorzio Venezia Nuova, tramite un faccendiere, per “accelerare” gli stanziamenti CIPE), condannando il convenuto al pagamento di € 1.000.000 (oltre accessori e spese), con conversione del sequestro già autorizzato in pignoramento (ord. 11/2019).

d) Con la sentenza n. 116/2019 depositata il 17 maggio 2019 è stata parzialmente accolta la domanda attorea (in cui si chiedevano il danno patrimoniale diretto e da disservizio oltre al danno all’immagine) condannando un sindaco al risarcimento del solo danno all’immagine, da lui cagionato commettendo una pluralità di reati di concussione nell’ambito dell’adozione del Piano comunale generale di Governo del Territorio. La sentenza ha affrontato il problema della ricostruzione della responsabilità per danno all’immagine alla luce del c.g.c. ed ha condannato il convenuto al risarcimento di un danno di € 120.000,00, applicando il criterio del ‘duplum’ (art.1, comma 1 sexies, L. 20/1994).

e) La sentenza n. 358/2019 depositata il 30.12.2019 ha condannato un soggetto privato al pagamento di € 752.751,33 - a titolo di danno patrimoniale, da disservizio ed all’immagine (convertendo in pignoramento il sequestro già concesso con ordinanza 75/2018) - per gli indebiti rimborsi corrisposti dal servizio sanitario nazionale grazie ad una truffa (trattavasi di

prestazioni convenzionate, rese dal convenuto senza avere abilitazione all'esercizio della professione medica, e rimborsate dalla ASL di Milano a favore della società della moglie di lui), già oggetto in sede penale di patteggiamento ex art.444 c.p.p. La sentenza ha affermato la giurisdizione e l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'amministrazione sanitaria e la struttura convenzionata, e in particolare con un soggetto inserito in detta struttura che attua la funzione pubblicistica.

f) La sentenza n. 301/2019 depositata il 25/11/2019 ha parzialmente accolto la domanda di questa Procura nei confronti di due pubblici ufficiali di un comune, condannati con sentenza penale passata in giudicato per fattispecie di corruzione per atti contrari a doveri di ufficio e di concussione, consumate nell'ambito di rapporti intercorsi tra tali soggetti e taluni privati (proprietari di terreni interessati al cambio di destinazione delle aree e/o imprenditori interessati a conseguire autorizzazioni amministrative per esercizi commerciali). In particolare, la sentenza ha condannato entrambi i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 148.767,47 per danno da disservizio; nonché, separatamente e rispettivamente, al pagamento della somma di euro 9.231,15 e di euro 5.613,96 per danno da rottura del nesso sinallagmatico; nonché, entrambi ed in solido, al pagamento di euro 900.000,00 a titolo di danno all'immagine; ed infine uno solo dei convenuti al pagamento di euro 300.000,00 per danno all'immagine.

La sentenza ha affrontato varie questioni in tema di prescrizione, di efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento penale, di quantificazione del danno da disservizio e del danno da alterazione del rapporto sinallagmatico con l'ente pubblico in caso di componenti di giunta, di presupposti e liquidazione del danno all'immagine.

g) La sentenza n. 235/2019, depositata il 20/09/2019, in accoglimento parziale della domanda della Procura, ha condannato un funzionario ispettivo del Ministero del lavoro al pagamento della somma di euro 46.989,00, a titolo di danno diretto, e di euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine, in quanto, abusando di tale qualità, aveva posto in essere plurime condotte di reati anche contro la pubblica amministrazione, determinate da ragioni di lucro (in particolare, abusando dei poteri del funzionario pubblico, faceva apparire ottemperate le sanzioni amministrative comminate, con pari danno per l'Erario, in relazione al mancato pagamento del dovuto).

h) La sentenza n.121/2019 ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando il convenuto ad € 50.000,00 per danno all'immagine e ad € 209.795,47 per danno patrimoniale indiretto (a seguito di condanna dell'Amministrazione dell'Interno al risarcimento della vittima del reato) e convertendo il sequestro immobiliare in pignoramento. Trattasi di fattispecie oggetto di una sentenza penale passata in giudicato nel 2015, che condannava un militare per delitti di violenza sessuale commessi nel pubblico ufficio e di peculato d'uso (con la precisazione che il danno all'immagine è stato riconosciuto in ragione del reato contro la p.a. accertato in via definitiva).

* * *

B) In materia di **danno da illegittima procedura contrattuale di acquisizione di beni e servizi** va ricordata la sentenza n.196/2019 depositata il 19.7.2019, relativa al danno arrecato ad Expo 2015, società *in house*, per affidamento ad una ATI di fornitura di lavori complementari (essenze arboree) con un extra-margine ritenuto contrattualmente incongruo dalla Procura nella misura di Euro 2.274.206,43, configurante danno erariale per violazione del principio di economicità dei lavori pubblici e di mancata comparazione di valori economici concorrenziali,

ferma restando la possibilità del Commissario Expo 2015 di agire in deroga all'evidenza pubblica. La sentenza ha condannato il direttore generale di Expo 2015 e R.U.P. pro-tempore al pagamento di € 200.000,00; un dirigente della società *in house* ILSPA, espletante attività di assistenza del RUP al pagamento di € 300.000; un dipendente di Metropolitana Milanese S.p.A. per aver determinato il valore di mercato maggiorato al pagamento di € 300.0000 (gli ultimi due per “danno obliquo” ex art. 1 l. 20/1994). Sono state affrontate complesse decisioni in materia di giurisdizione su dipendente società partecipate ex art. 12 d.lgs. 175/2016, di prescrizione, di danno per affidamento diretto non concorrenziale ex art. 57, co. 5, lett. a, d.lgs. 163/2006, di concorso di responsabilità colposa tra persona fisica e persona giuridica, dell'applicabilità della “esimente politica” ex art. 1, co. 1-ter, l. 20/1994 a qualifica apicale o di dirigente all'interno di società *in house*.

* * *

C) Devono poi ricordarsi le sentenze in materia di responsabilità per danno indiretto da attività sanitaria.

a) La sentenza n. 171/2019 ha condannato un medico per danno erariale indiretto al pagamento di € 90.000. Tale decisione risulta di un certo interesse in diritto, poiché ha accolto parzialmente l'eccezione della difesa relativa alla quantificazione del danno, esercitando un notevole potere riduttivo dell'addebito sia per la complessità dell'attività medica, sia per il peculiare funzionamento delle assicurazioni stipulate dalle strutture sanitarie, che ad avviso del Collegio creano profili di disparità di trattamento e di aleatorietà della responsabilità amministrativo-contabile dei vari medici della stessa struttura per l'operare del meccanismo delle “franchigie aggregate” previsto nelle polizze per la responsabilità civile medica³³.

b) La sentenza n. 217/2019 ha condannato un primario ospedaliero, in misura pari all'importo contestato dalla Procura (€ 106.313,64), per danno erariale indiretto cagionato da un illecito omissivo gravemente colposo in seguito al quale il paziente ricoverato subiva lesioni ottenendo il risarcimento. La decisione ha fondato la condanna sulla violazione dei doveri che gravano sul soggetto che gestisce un reparto³⁴.

³³ In particolare, la sentenza ha valorizzato la circostanza per cui il medico si trova esposto o meno all'azione di responsabilità a seconda del momento in cui avviene il pagamento del sinistro, a causa del meccanismo delle “franchigie aggregate” previsto nelle polizze per la responsabilità civile medica (il quale, da un lato, solleva l'assicuratore dall'onere dei sinistri inferiori alla “soglia di franchigia”, dall'altro, consente una riduzione del costo dei premi assicurativi e responsabilizza la struttura assicurata rendendola partecipe, sebbene in quota minoritaria, delle conseguenze economiche derivanti da condotte negligenti dei medici); l'operare di tale meccanismo fa sì che il danno alla struttura sanitaria sussista solo qualora - al momento del pagamento del sinistro - la garanzia assicurativa non operi per mancato raggiungimento della “soglia di franchigia” *gravante sulla p.a.*

³⁴ La sentenza ha ritenuto che nella concreta fattispecie sia stata violata la normativa di settore che disciplina i doveri imposti al primario a garanzia del buon funzionamento del reparto in specie l'art. 7 del dpr n. 128 del 1969 (la cui sopravvivenza si desume dall'art.1 comma 1 ed all.1 del D.Lgs. 179/2009), secondo cui “*L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltre, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica esercita le funzioni didattiche a lui affidate.*”.

c) La sentenza n. 238/2019 ha parzialmente accolto la domanda della Procura (per danno erariale indiretto di € 53.172,00) condannando ad una minor somma due chirurghi che, per errore del sito dell'intervento, hanno asportato una costola sana (IX) invece di quella malata (IX), quest'ultima abbisognevole di approfondimento diagnostico (per sospetto tumore), con ciò cagionando grave danno alla paziente (sia per l'inutile invasività dell'intervento, sia per il mancato esame istologico della costola che avrebbe dovuto essere indagata, affetta da lesione litica).

d) La sentenza n. 21/2019 ha parzialmente accolto la domanda della Procura (per danno indiretto di € 102.500,00, somma risarcita al paziente danneggiato dall'operazione), condannando ad una minor somma quattro componenti dell'équipe chirurgica (ed assolvendo l'anestesista) che aveva dimenticato una garza nell'addome della paziente.

e) La sentenza n. 19/2019 ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno erariale indiretto (quantificato in citazione in € 162.000,00) proposta avverso i componenti di un'équipe chirurgica che avevano realizzato un intervento chirurgico (asportazione di una neoplasia del nervo acustico sinistro, sull'orecchio sano anziché su quello affetto da tumore):

- dichiarando cessata la materia del contendere nei confronti del primario, per intervenuto pagamento (da parte sua e della sua assicurazione) della quota di danno a lui imputabile (2/3 di 162.000);
- condannando altri convenuti, componenti dell'équipe chirurgica, al pagamento di complessivi € 40.000 (2/5 a carico del primo, 1/5 ciascuno a carico degli altri);
- assolvendo altro componente dell'équipe per difetto di colpa grave.

* * *

D) Possono altresì ricordarsi le sentenze in materia di **responsabilità da illegittima gestione del personale pubblico.**

a) Va anzitutto ricordata la sentenza n. 357/2019, che ha condannato al pagamento di € 36.000 (oltre accessori e spese) in via principale un dirigente, ed in via sussidiaria l'amministratore delegato di una società *in house* della regione Lombardia, per l'indebito rimborso, a favore del medesimo dirigente, di spese di alloggio (ex art.14 CCNL).

b) Va poi ricordata la sentenza n.237/2019 depositata il 26/09/2019, che ha parzialmente accolto la domanda della Procura condannando tre revisori dei conti di un'azienda speciale per il maggior compenso percepito pro quota ed in via diretta (rispettivamente al pagamento di euro 14.289,99, di euro 16.011,20 e di euro 16.157,77), a titolo di responsabilità amministrativa colposa con illecito arricchimento; e condannando altresì - in via sussidiaria - un amministratore per il complessivo importo di euro 46.458,96, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa grave, in relazione a tutti i maggiori compensi liquidati.

La sentenza ha approfondito la nozione di "rapporto di servizio" e ha considerato nella liquidazione del danno i limiti applicabili nel caso di specie ai compensi dei revisori.

* * *

E) In merito al **danno da incarichi non autorizzati, va ricordata la sentenza n. 157/2019 depositata in data 08/05/2019, che - in accoglimento parziale della citazione - ha, da un lato, condannato un docente universitario con regime a tempo pieno al pagamento di € 589.234,00 a titolo di compensi per incarichi non autorizzati/incompatibili (attività di odontoiatra), con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 165/2001; dall'altro, ha rigettato la domanda per trattamenti stipendiali non dovuti (indebita percezione**

di indennità di trattamento economico di docente a tempo pieno), affermando la mancanza di prova della sottrazione di energie lavorative.

* * *

Tra le non molte sentenze (28) che non hanno accolto la domanda attorea e che devono essere oggetto di doveroso approfondimento possono ricordarsi cinque sentenze di inammissibilità, quasi tutte relative alla tormentata disposizione sul danno all'immagine cagionato dai cc.dd. "furbetti del cartellino"³⁵ (art.55-quater D.Lgs. 165/2001, dichiarato parzialmente incostituzionale dalla recente sentenza della Corte costituzionale n.61/2020); nonché alcune sentenze di rigetto relative ad attività medica³⁶, alcune delle quali fondate su sintetici pareri dell'Ufficio medico legale del Ministero della Salute, e due sentenze relative a danno da pagamento di sanzioni amministrative³⁷ e in materia di incarichi non autorizzati³⁸.

Nel rispetto della funzione di garanzia dell'ordinamento del pubblico ministero e grazie all'attento esame degli spunti di riflessione forniti dal Collegio, nell'anno 2019 gli *appelli* della Procura regionale avverso le sentenze di rigetto o accoglimento parziale della domanda attorea sono stati limitati a 6 (di cui alcuni incidentali), in netto calo rispetto agli anni precedenti (cfr. Tabella 13), ferma restando - ovviamente - la necessità di approfondire l'esame di alcune sentenze del 2019 (alcune appellate nel 2020).

3.6 - Attività di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna

Ulteriore attività di competenza della Procura della corte dei conti è il monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna da parte delle amministrazioni beneficiarie delle condanne (artt. 213 segg. d.lgs. n. 174/2016).

Nell'anno 2019, risulta un carico complessivo di esecuzioni pari ad euro 7.666.960,89 a seguito di sentenze di primo grado dotate di efficacia di giudicato, e ad euro 59.746.091,15 a seguito di sentenze di secondo grado; sul carico complessivo dell'esecuzione, i recuperi effettivi (a partire dal 2015 compreso) sono pari ad euro 5.946.957,75, di cui euro 965.031,42 incassati nel 2019, importo in calo rispetto al 2018 (nel quale sono stati incassati euro 2.929.973,47), benché superiore agli anni anteriori (in base ai dati risultanti dalla Tabella 12).

Atteso l'importo dei recuperi (cospicuo in termini assoluti ma non elevato in termini relativi), occorre anzitutto sollecitare le amministrazioni beneficiarie di sentenze di condanna a moltiplicare gli sforzi in questo settore, tenendo altresì presenti le responsabilità che esse si assumono in caso di dispersioni del credito, possibili soprattutto in caso di crediti non tempestivamente azionati o di morte del condannato. Inoltre, a partire dalla fine del 2019 è stato predisposto un apposito progetto con il personale amministrativo per la revisione dei dati nel sistema informativo (implementato alla fine del 2019)³⁹ e per l'efficientamento dell'attività di vigilanza, attualmente in fase di avvio. Su tale progetto, peraltro, pesano le incertezze legate alla attuale fase emergenziale; nelle more, sarà comunque cura della Procura

³⁵ Le sentenze nn. 295, 296, 297, 324/2019.

³⁶ Le sentenze nn. 9/2019, 13/2019, 230/2019, 247/2019, 338/2019.

³⁷ Sentenza n. 211/2019.

³⁸ Sentenza n. 157/2019.

³⁹ Nel passaggio dal sistema informativo SISP, cessato alla fine del 2018, al nuovo sistema informativo GIUDICO vi è stato un ritardo nella attivazione delle funzionalità del monitoraggio

impartire indirizzi specifici alle varie amministrazioni ai fini della tempestiva ed esatta esecuzione delle sentenze.

3.7 – Altre attività giudiziali della Procura Regionale

Vanno infine citate alcune attività di competenza della Procura Regionale, non irrilevanti in termini di impegno concettuale e lavorativo.

Anzitutto, va ricordato l'intervento "nell'interesse della legge" della Procura in giudizi ad istanza di parte o officiosi, in particolare con pareri sulle proposte di discarico e (a stralcio) di estinzione dei numerosi conti giudiziali pervenuti, con le conclusioni orali o scritte nei giudizi sui conti non discaricati e con la partecipazione in udienza; e soprattutto con l'intervento nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, che si concreta nella partecipazione all'istruttoria e nella redazione di conclusioni scritte da discutere in sede di pubblica udienza.

Nella fattispecie, l' *intervento nel giudizio di parificazione del rendiconto generale del 2018 della Regione Lombardia* si è articolato (come previsto nella programmazione 2019) grazie al concorso dei magistrati della Procura, che hanno curato l'istruttoria ed hanno collaborato alla redazione delle analitiche conclusioni del pubblico ministero, ognuno di loro con riferimento ad uno dei settori del rendiconto. In sede di conclusioni sono state anche evidenziati profili di rilevanza sostanziale incidenti sul risultato di amministrazione, in particolare con riferimento ad alcuni debiti fuori bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità (in particolare i crediti nei confronti delle società partecipate, alcune delle quali assoggettate a procedura concorsuale, e di una serie di enti del S.I.R.E.G.) ed al computo dei crediti e debiti con gli enti del servizio sanitario regionale nell'ambito della gestione sanitaria accentrata (con computo anche di crediti verosimilmente inesigibili).

Quanto invece all' *intervento del pubblico ministero nei giudizi di conto*, che nel 2019 si è tradotto in 16.697 pareri resi su 16.586 proposte di estinzioni del conto (con azzeramento della giacenza di 111 pareri registrata al 1.1.2019) ed in 57 pareri resi su 60 proposte di discarico (con una giacenza di 3 conti) (cfr. Tabella 2), oltre che nella partecipazione ad alcuni giudizi di conto (a quanto consta dalla Tabella 13, in 3 giudizi, numero sostanzialmente in linea con gli anni precedenti).

Del tutto residuale è stata invece la partecipazione a giudizi ad istanza di parte (rara evenienza nella prassi giudiziaria).

4. CONCLUSIONI

Sulla base dei dati fin qui forniti, possono a questo punto tentarsi una sintesi del lavoro svolto nel 2019, ed una previsione di massima sugli sviluppi dell'attività nell'anno in corso.

E' indubbio che nell'anno 2019 vi è stata una significativa trasformazione dell'assetto organizzativo della procura ambrosiana, che ha visto il cambio del vertice dell'ufficio e l'ingresso di nuovi colleghi, alcuni di nuova nomina. Ove si considerino tali circostanze e le varie problematiche sopra evidenziate, appaiono tanto più notevoli i risultati raggiunti, dei quali va dato prevalente merito alle spiccate capacità organizzative ed alla altissima preparazione personale del Procuratore Regionale uscente Dott. Pilato; nonché al qualificato apporto tecnico-giuridico ed al costante impegno garantiti da tutti i magistrati in servizio presso l'ufficio requirente, a tempo pieno o in doppia assegnazione, i quali con il loro sacrificio personale hanno garantito la continuità del lavoro di Procura; nonché al personale amministrativo dirigenziale ed impiegatizio, che ha fornito un indispensabile supporto ad ogni attività dei magistrati, dalla assistenza nella gestione delle vertenze, al lavoro negli uffici di staff (ivi compreso il SAUR, struttura comune a tutti gli uffici della Corte dei conti di Milano). Di tutti loro, nel breve periodo del suo incarico, lo scrivente ha già avuto modo di apprezzare – con le ovvie peculiarità individuali – la personale esperienza professionale, le capacità tecniche e la pronta disponibilità agli indirizzi ed alle esigenze organizzative del vertice.

Grazie alla permanenza in servizio dei colleghi già insediati ed all'ingresso dei nuovi colleghi, che a dicembre hanno arricchito del loro apporto la Procura della Corte dei conti di Milano, e di altri che dovrebbero a breve ingrossare le fila della Procura ambrosiana, si spera di poter transitare ad un nuovo assetto organizzativo, che consenta di ottenere analoghi risultati nei prossimi anni; ma ciò appare problematico nel breve periodo, sia per le necessità di riorganizzazione, sia per l'impatto delle misure emergenziali imposte dall'epidemia in corso.

Invero, se l'ingresso in servizio dei referendari apporta forze nuove alla Procura, occorre tener presenti la difficoltà di una riassegnazione complessiva del carico di lavoro, di cui sopra si è fatto cenno, ed i tempi tecnici necessari per raccogliere i risultati della loro attività.

Va poi considerato che lo "smart working emergenziale", previsto per tutti i pubblici uffici dalla normativa eccezionale in vigore, risulta particolarmente incisivo sul lavoro della Procura. Infatti, l'attività requirente in astratto può essere svolta da remoto, ma in concreto non sempre ciò è possibile o opportuno, vuoi per problemi di riservatezza, di attendibilità o di completezza della prova (si pensi ad esempio alla audizione di persona informata sui fatti), vuoi per la ineliminabile presenza di documentazione non informatica (si pensi ad esempio agli esposti provenienti da privati, alle eliografie progettuali, ai documenti originali in cartaceo, agli atti provenienti da indagini penali ancora segretate, alle sentenze con formula esecutiva, alle notifiche ad invitati a dedurre o convenuti non difesi da avvocato), e dei connessi problemi di accesso delle parti e dei difensori agli originali cartacei.

Infine, tutti i progetti amministrativi e la programmazione dell'attività messi in cantiere alla fine del 2019 presupponevano la presenza fisica in sede ed il maneggio di fascicoli cartacei, onde si rende necessario riprogrammare e ripensare le modalità di svolgimento

dell'attività, a volte duplicando attività già intraprese. Più in generale, comunque, l'esperienza recente evidenzia che la gestione "informatica" delle vertenze risulta di maggiore complessità e farraginosità per alcune attività magistratuali (in primis del Procuratore regionale), soprattutto in presenza di documentazione non inserita a sistema; pertanto, prima di prevedere e disciplinare in maniera generalizzata una gestione delle attività a distanza, sarà bene tenere presenti le peculiarità delle realtà su cui si va ad incidere e la concreta efficienza ed efficacia del telelavoro, se non si vuol cadere in una finzione giuridica che finirebbe per confondere virtuale e reale.

Ovviamente, la Procura della Corte dei conti porrà in essere ogni possibile iniziativa tesa all'efficientamento della propria attività, onde realizzare la propria missione costituzionale di tutela della legalità finanziaria e quindi dell'efficienza dell'azione amministrativa, tanto più nella situazione emergenziale contingente, in cui occorre garantire che il previsto flusso straordinario di risorse pubbliche a salvaguardia della salute pubblica e dell'economia sia effettivamente destinato a questi fini, e non ad interessi di parte.

La Procura contabile, quindi, continuerà ad impegnarsi a dare soluzioni alle problematiche di *mala gestio* delle risorse pubbliche, con la certezza di poter contare sull'indispensabile ausilio di tutto il personale magistratuale ed amministrativo e di tutte le forze di Polizia e dei tanti amministratori, funzionari ed impiegati, attenti alla cura del pubblico interesse, presenti in Lombardia. In particolare, vanno ringraziati fin d'ora la Guardia di Finanza, da sempre destinataria di complesse deleghe istruttorie, per il qualificato, puntuale e pronto riscontro fornito ad ogni esigenza dell'Ufficio requirente (anche grazie ad un raccordo stabile presso la sede di questa Procura); l'Arma dei Carabinieri, che fornisce collaborazione operativa e supporto all'istruttoria contabile con tutte le sue articolazioni (non ultima quella Forestale); la Polizia di Stato, con la quale si auspica di moltiplicare le occasioni di delega istruttoria; e tutti i funzionari pubblici delegati a particolari accertamenti.

Va altresì ringraziata altresì la Magistratura Ordinaria, con la quale non sono mancate occasioni di proficua interlocuzione istituzionale, e in particolare le Procure della Repubblica, con le quali vi sono stati già reiterati contatti per questioni di interesse comune, nella massima e reciproca collaborazione e nel rispetto dei rispettivi ruoli e regole; nonché la Magistratura amministrativa, per le segnalazioni di possibili situazioni di danno erariale e per la sollecitudine manifestata nella trasmissione di provvedimenti ed atti necessari alle istruttorie di competenza della Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 51 c.g.c..

Si auspica infine che all'obiettivo comune della sana e legittima gestione della pubblica amministrazione nell'anno 2020 concorreranno tutti i soggetti sociali ed istituzionali, compresa la qualificata Avvocatura del libero Foro, i numerosi amministratori e dipendenti pubblici, e l'Avvocatura erariale e degli enti regionali e locali, istituzionalmente tenuti alla difesa degli interessi finanziari pubblici, così come questa Procura. A tutti loro, a tutte le Forze di Polizia ed ai dipendenti della Corte dei conti va il mio ringraziamento, che estendo sentitamente a tutti i cittadini della Lombardia, per l'attenzione riservatami; e condivido con loro la mia personale speranza di un rapido superamento di una situazione che mette a rischio lo stesso concetto di essere umano come animale politico, nella consapevolezza che "siamo nati per l'aggregazione degli uomini e

per la società e la comunità del genere umano”⁴⁰: una comunità che – ad avviso di chi scrive - non può essere ridotta a mera virtualità, non vivificata dal contatto umano.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Sig. Presidente, chiedo di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia.

IL PROCURATORE REGIONALE
Cons. Luigi Cirillo

⁴⁰ CICERONE – De finibus bonorum et malorum – Libro IV, 2, 4

A L L E G A T I

D A T I S T A T I S T I C I

Tabella 1 PERSONALE DI MAGISTRATURA

		<i>Posti previsti in organico</i>	<i>Personale in servizio</i>
Procuratore Regionale	Dott. Luigi Cirillo	1	1
Vice Procuratore Generale	Dott.ssa Maria Teresa D'Urso * Dott. Gianluca Braghò Dott. Alessandro Napoli * Dott.ssa Barbara Pezzilli * Dott. Antonino Grasso	10	3+3+ 2*(2)
Sostituto Procuratore Generale	Dott.ssa Laura Monfeli Dott. Cristian Pettinari** Dott.ssa Sara Molinaro*** (Dott. Gaetano Milano) (Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino)		

* in assegnazione aggiuntiva

*** transitata ad altra amministrazione dal 21.11.2019

** fuori ruolo dal 11.11.2019

() in servizio dal 5 dicembre 2019

Tabella 1a PERSONALE AMMINISTRATIVO

<i>Area</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Posti previsti in organico</i>	<i>Personale in servizio</i>
III	Dott. Luca Carati	16	13
	Sig. Fabio Bonini		
	Dott.ssa Colomba Di Blasio		
	Dott.ssa Catia Paola Di Rienzo		
	Dott.ssa Marisa Lagonigro		
	Dott.ssa Patrizia La Torella		
	Dott.ssa Alessandra Laura		
	Dott. Angelo Lunghi		
	Dott.ssa Alessandra Magri		
	Dott. Paolo Medica		
	Dott.ssa Anna Maria Nisi		
	Dott.ssa Mariangela Serra		
	Dott.ssa Caterina Sorrentino		
	Sig. Vittorio Armellini		
II	Sig. Antonio Baiona	12	15*
	Dott. Giovanni Bragutti		
	Dott.ssa Roberta Briasco		
	Sig.ra Milena Capetti		
	Sig. Carlo Carpisassi (assegnazione secondaria)		
	Sig. Pasquale Curcio		
	Dott.ssa Santa Errico		
	Dott. Luigi Esposito		
	Dott.ssa Lucia Iossa		
	Sig.ra Rosa Marrulli		
	Sig. Michele Musella		
	Sig.ra Ignazia Immacolata Nucera		
	Sig. Roberto Saltarella		
	Sig.ra Teresa Tropea		

* di cui n. 2 dipendenti in part time e n. 1 in assegnazione secondaria

Tabella 2 - SITUAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI

ESTINZIONI	Totale
Giacenza al 01.01.2019	111
Conti pervenuti dalla sezione	16586
Esaminati	16697
Giacenza al 31.12.2019	0
DISCARICO	Totale
Giacenza al 01.01.2019	0
Conti pervenuti dalla sezione	60
Discaricati	57
Giacenza al 31.12.2019	3

Tabella 3 - SITUAZIONE DELLE ISTRUTTORIE

Tipologia	n.
PENDENTI al 01.01.2019	5266
Aperte	1744
Archiviazioni (di cui n. 19 riparazioni spontanee)	2569
Numero atti di citazione (oltre n. 2 riassunzioni)	98
Citazioni per azione revocatoria	1
Giudizi per resa del conto	1
PENDENTI al 31.12.2019	4341

APERTURA ISTRUTTORIE ANNO 2019**Tabella 3a - Provenienza delle denunce 2019**

Tipologia	n.
ENTI LOCALI	622
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	839
ENTI PUBBLICI	263
PRIVATI	208
NOTIZIE STAMPA	6
ANONIME	43
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI	90
DIFENSORE CIVICO	11
COLLEGIO REVISORI	3
SINDACATO, MOVIMENTO POLITICO	15
AUTORITÀ ANTICORRUZIONE	21
MAGISTRATURA	404
CORTE DEI CONTI - segnalazioni	18
TOTALE 2019	2543

* dati tratti dall'applicativo GIUDICO/POWER BI

Tabella 3b - Riconoscimento di Debiti fuori bilancio 2019

Ente	Tot. n. 220
COMUNI	202
PROVINCE	14
REGIONE	-
MINISTERI	3
ALTRE AMM.NI	1

Tabella 3c - Lesioni da attività sanitaria e variazioni relative 2015-2019

Fascicoli aperti nell'anno	n.	% Variazione rispetto al 2015	% Variazione rispetto al 2016	% Variazione rispetto al 2017	% Variazione rispetto al 2018
2015	119				
2016	166	39,50%			
2017	163	36,97%	-1,81%		
2018	331	178,15%	99,40%	103,07%	
2019	215	80,67%	29,52%	31,90%	-35,05%

**Tabella 3d - Reati commessi da pubblici dipendenti
e variazioni relative 2015-2019**

Fascicoli aperti nell'anno	n.	% Variazione rispetto al 2015	% Variazione rispetto al 2016	% Variazione rispetto al 2017	% Variazione rispetto al 2018
2015	107				
2016	157	+46,73%			
2017	87	-18,69%	- 44,59%		
2018	172	+60,75%	+9,55%	+97,70%	
2019	126	+17,76%	-19,75%	+44,83%	-26,74%

Tabella 3e - Variazioni relative di apertura istruttorie 2015-2019

Fascicoli aperti nell'anno	n.	% Variazione rispetto al 2015	% Variazione rispetto al 2016	% Variazione rispetto al 2017	% Variazione rispetto al 2018
2015	1626				
2016	1940	+19,31%			
2017	2272	+39,73%	+17,11%		
2018	2293	+41,02%	+18,20%	+0,92%	
2019	1744	+7,26%	-10,10%	-23,24%	-23,94%

Tabella 4 - ATTI DEPOSITATI

Tipologia	n.
Citazioni (di cui n. 2 Cit. riassunzione; n. 1 azione revocatoria)	106
Sequestri	8
Reclami	1
Istanze fissazione termine resa del conto	1
Istanze di parte (PARERE RITO ABBREVIATO 15 – IMPUGNAZIONE SEQUESTRO 2 – IST. PROROGA 9)	26
Giudizi di conto	(3)
Appelli	6

Tabella 5 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

<i>Tipologia</i>	<i>n.</i>
Inviti a dedurre (oltre n. 4 inviti con sequestro)	99
Richieste istruttorie	521
Audizioni personali	91
Deleghe alla Guardia di Finanza e Organi di Polizia Giudiziaria	55

**Tabella 6- EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO
(nel periodo 2012 – 2019)**

<i>Anno</i>	<i>Istruttorie Pendenti al 01/01</i>	<i>Istruttorie Aperte nell'anno</i>	<i>Citazioni</i>	<i>Archiviazioni</i>
2012	6246	2013	93	841
2013	7325	2348	107	937
2014	8629	1950	97	1175
2015	9307	1628	95	1252
2016	9588	1940	98	3575
2017	7846	2272	104	3775
2018	6242	2293	109	3061
2019	5266	1744	103	2569
2020	4341	-	-	-

Tabella 7 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE

<i>ANNO</i>	<i>TOTALE</i>	<i>SEGNALATE DAL CONTROLLO</i>
2015	31	0
2016	37	1
2017	37	2
2018	51	0
2019	18	2

Tabella 8 - ESPOSIZIONE IN TERMINI ECONOMICI DELL'ATTIVITÀ

IMPORTI AZIONATI

Importo globale delle richieste di risarcimento formulate dalla Procura Regionale negli atti di citazione	€ 26.076.924,24
Importo richiesto con i sequestri	€ 10.199.131,59

Tabella 9 - RIPARAZIONI SPONTANEE

Anno	Importo versato
2015	€ 1.162.736,42
2016	€ 1.649.953,86
2017	€ 551.492,01
2018	€ 470.654,65
2019	€ 105.964,14

Tabella 10 - PROCEDIMENTI MONITORI

Anno	n.	Importi
15	12	€ 22.105,41
2016	7	€ 13.700,00
2017	2	€ 9.764,11
2018	0	€ 0
2019	0	€ 0

Tabella 11 - TIPOLOGIE PER EVENTI OMOGENEI

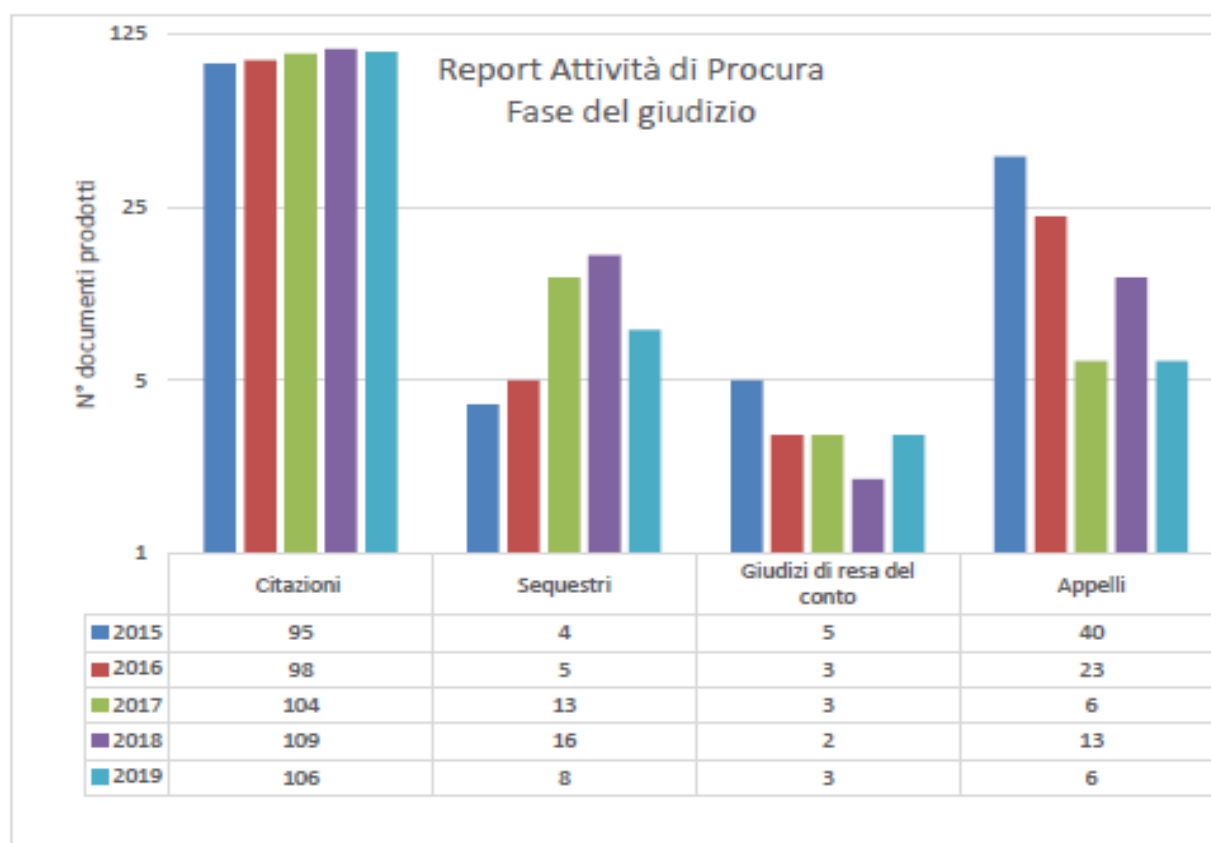
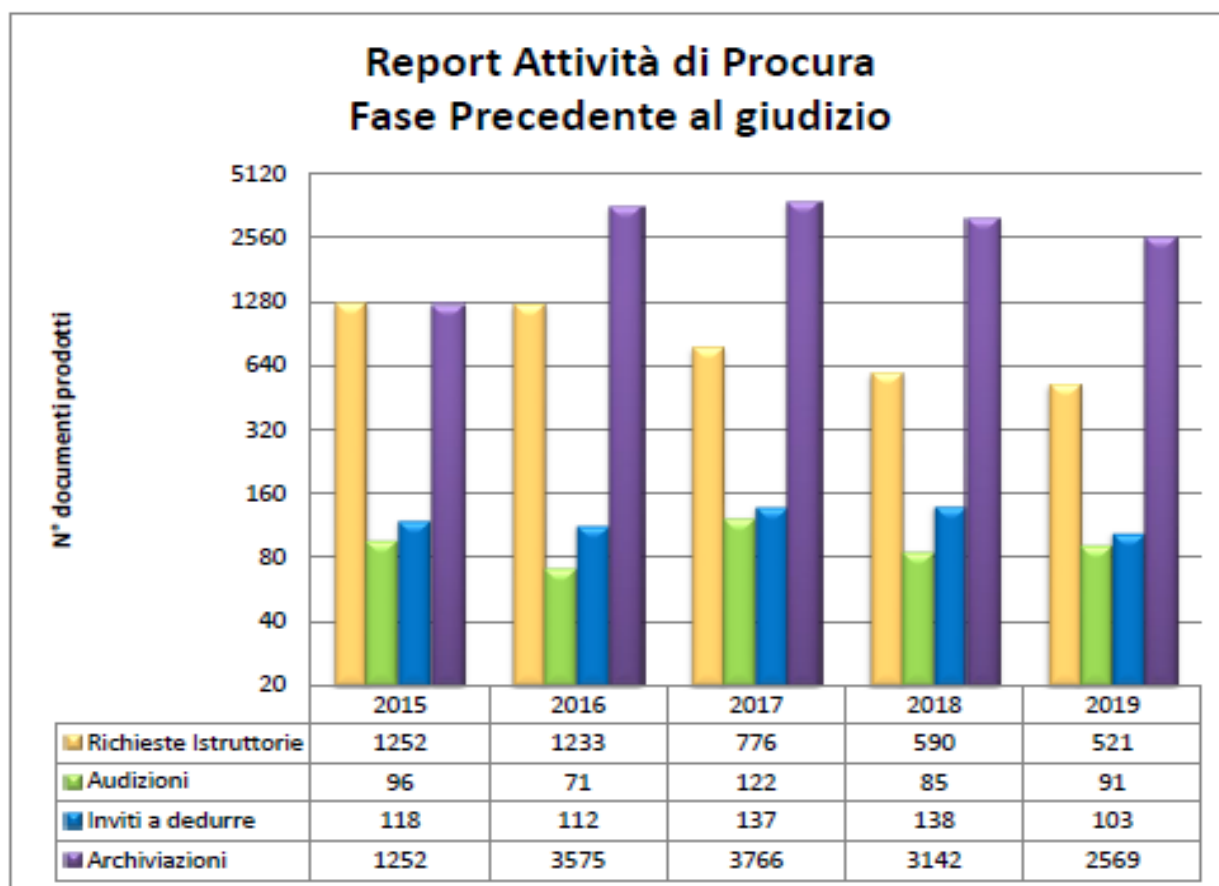
TIPOLOGIA DELLE VERTENZE APERTE					
ANNI	2015	2016	2017	2018	2019
Assenteismo	3	1	3	33	19
Attività contenziosa spese di giustizia	6	4	4	1	3
Attività contrattuale	13	22	14	13	5
Bilancio, conto del patrimonio	25	22	55	33	15
Canoni, concessioni, locazioni beni	8	11	14	21	2
Assegni, indennità, compensi, premi	39	23	43	24	24
Incarichi professionali e consulenze	31	37	37	51	18
Contributi pubblici	52	37	38	78	45
Danno al patrimonio	42	194	280	371	300
Danno ambientale e abusi edilizi	9	3	4	5	2
Debiti fuori bilancio-passività arretrate	233	271	369	298	220
Entrate	2	4	0	7	40
Equa riparazione Legge 89/2001 art.5	56	72	88	89	62
Erogazione somme non dovute	7	10	1	22	2
Frodi comunitarie	87	55	26	2	7
Furti o rapina	10	14	24	14	7
Illeciti commessi da pubblici dipendenti	104	156	87	139	107
Incidenti	533	654	837	539	514
Infortuni	7	2	4	4	2
Interessi passivi per ritardato pagamento	0	0	0	1	-
Dissesto finanziario	0	0	0	1	-
Lesioni da attività sanitaria	119	166	163	331	215
Opere pubbliche	19	17	16	17	17
Personale	18	28	16	104	53
Piani regolatori e piani di lottizzazione	2	5	7	10	3
Procedimento di gara e scelta del contraente	30	26	33	40	32

Rendicontazione	1	18	9	12	7
Sanzioni amministrative contravvenzioni	2	4	5	5	4
Scomputo oneri di urbanizzazione	11	3	8	0	-
Spese rappresentanza	0	2	4	2	1
Verifiche amministrative-contabili, ispezioni, relazioni dei revisori dei conti	15	22	25	23	18
Varie	142	57	58	3	-
TOTALE	1626	1940	2272	2293	1744

Tabella 12 - SENTENZE DI CONDANNA ED IMPORTI RECUPERATI NEL QUINQUENNIO 2015/2019

Anno	Amm.ne danneggiata	n. sentenze di condanna di I grado	n. sentenze condanna di I grado appellate	n. sentenze condanna di II grado	Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato)*	Importo di condanna di II grado**	Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse
2015	STATO	48	13	1	2.755.401,53	153.451,00	524.739,70
	E. LOCALI	18	12	2	1.493.936,33	164.233,61	105.712,40
	REGIONI	23	6		645.568,20		95.054,41
	ALTRI ENTI	2			474.683,19		8.105,47
	TOTALE	91	31	3	5.369.589,25	317.684,61	733.611,98
2016	STATO	21	7	6	3.292.324,14	541.482,38	227.075,94
	E. LOCALI	3	5	15	575.623,97	978.012,61	324.830,20
	REGIONI	20	12	2	2.544.703,02	23.787,40	253.045,99
	ALTRI ENTI	1	1	1	7.841,40	10.000,00	8.911,76
	TOTALE	45	25	24	6.420.492,53	1.553.282,39	813.863,89
2017	STATO	16	3	4	3.067.197,40	139.191,26	175.107,76
	E. LOCALI	5	3	6	530.647,90	1.369.840,00	129.225,70
	REGIONI	17	5	13	1.312.265,32	3.884.198,02	200.143,53
	ALTRI ENTI	0	1	1		1.801.395,41	
	TOTALE	38	12	24	4.910.110,62	7.194.624,69	504.476,99
2018	STATO	9		3	28.010,94	5.003.883,84	995.545,91
	ENTI LOCALI	4	3	3	10.035.210,00	4.946.042,11	1.449.950,70
	REGIONI	10	5	10	458.222,74	377.207,39	474.551,60
	ALTRI ENTI		1	2		11.865,88	9.925,26
	TOTALE	23	9	18	10.521.443,68	10.338.999,22	2.929.973,47
2019	STATO	23	3	3	2.752.726,61	190.495,78	233.303,37
	ENTI LOCALI	6	5	12	2.763.090,12	1.306.594,18	114.905,77
	REGIONE	18	9	14	1.882.480,72	51.000.488,12	337.241,45
	ALTRI ENTI	3	6	2	268.663,44	7.248.513,07	279.580,83
	TOTALE	50	23	31	7.666.960,89	59.746.091,15	965.031,42
TOTALE GENERALE		247	100	100	34.888.596,97	79.150.682,06	5.946.957,75
** Escludendo le somme di cui al condono erariale							

Tabella 13- REPORT GENERALE DELLA ATTIVITA' DI PROCURA



INDICE

AVVERTENZA	1
1. PREMESSA.....	2
2.IL CONTESTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO.....	3
3.LE ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE	5
3.1 - I dati statistici generali.....	5
3.2 - Denunce di danno ed apertura vertenze	7
3.3 - Istruttorie e sequestri.....	7
3.4 - Citazioni.....	10
3.4.1 - Casistica	10
3.4.2 - Quadro di sintesi delle citazioni in evidenza per importo.....	17
3.5 - Sentenze	19
3.6 - Attività di monitoraggio sulla esecuzione delle sentenze di condanna.....	24
3.7 - Altre attività giudiziali della Procura Regionale.....	25
4.CONCLUSIONI	26
ALLEGATI - DATI STATISTICI.....	29
Tabella 1 - PERSONALE DI MAGISTRATURA.....	30
Tabella 1a - PERSONALE AMMINISTRATIVO	30
Tabella 2 - SITUAZIONE CONTI GIUDIZIALI.....	31
Tabella 3 - SITUAZIONE ISTRUTTORIE	31

APERTURA ISTRUTTORIE ANNO 2019	32
<i>Tabella 3a - Provenienza delle denunce 2019.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabella 3b - Riconoscimento di Debiti fuori bilancio 2019 ...</i>	<i>32</i>
<i>Tabella 3c - Lesioni da attività sanitaria e variazioni relative 2015-2019.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabella 3d - Reati commessi da pubblici dipendenti e variazioni relative 2015-2019</i>	<i>31</i>
<i>Tabella 3e - Variazioni relative di apertura istruttorie 2015-2019</i>	<i>33</i>
Tabella 4 – ATTI DEPOSITATI	33
Tabella 5 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	34
Tabella 6- EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO (nel periodo 2012 – 2019)	34
Tabella 7 - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE	34
Tabella 8 - ESPOSIZIONE IN TERMINI ECONOMICI DELL'ATTIVITÀ - IMPORTI AZIONATI.....	35
Tabella 9 - RIPARAZIONI SPONTANEE	35
Tabella 10 - PROCEDIMENTI MONITORI.....	35
Tabella 11 - TIPOLOGIE PER EVENTI OMOGENEI.....	36
Tabella 12- SENTENZE DI CONDANNA ED IMPORTI RECUPERATI NEL QUINQUENNIO 2015/2019.....	38
Tabella 13 - REPORT GENERALE DELLA ATTIVITA' DI PROCURA.....	39

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

